

Il mito del *pius agricola* e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani

Osvaldo SACCHI

(*Seconda Università di Napoli*)

SOMMARIO: 1. Il mito del *pius agricola* dell'epoca post annibalica. 2. Il conflitto sociale in età graccana. 3. L'estensione semantica del significato di *pecunia*. 4. La nozione di *locuples* in Ovid. *fasti* 5.277-294. 5. Il concetto di *familia*, l'endiadi *'familia pecuniaque'* e la trasformazione di *'familia pecuniaque'* in *'res'* nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani. 6. Osservazioni conclusive.

1. *Il mito del pius agricola in epoca post annibalica.*

A partire dal secondo secolo a.C., il contrasto tra agricoltori e pastori (che non è soltanto una prerogativa della società delle origini)¹ può essere diventato un tema attuale in concomitanza con

¹ Cfr. E.GABBA, *Les origines de la république romaine*, in *Entretiens sur l'Antiquité Classique* 13 (Genève 1966) 133 ss.; R.MARTIN, *Recherches sur les agronomes latins, et leurs conceptions économiques et sociales* (Paris 1971) 85 ss.; A.V.SIRAGO, *L'agricoltura italiana nel secondo secolo a.C.* (Napoli 1971) 54 ss.; ID., *Storia agraria romana. I. Fase ascensionale* (Napoli 1995) 11 ss.; F.DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica* 1 (Firenze 1980) 2 ss.; ID., *Le forze di lavoro nell'economia agraria romana*, in *PP.* 48 (1993) 5 ss.; G.ALFÖLDI, *Storia sociale dell'antica Roma* (Bologna tr. it. 1987) 35 ss.; A.GIARDINA, *Uomini e spazi aperti*, in A.SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma* 1 (Torino 1989) 71 ss.; G.TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica* (Roma 1990) 59 ss. e passim; A.MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale* (Roma 1997) 102 ss.; L.CAPOGROSSI COLOGNESI, *Lavoro agricolo e strutture*

il sorgere dell'allevamento su larga scala. L'idealizzazione del *pius agricola* rispetto al rozzo pastore sembra infatti potersi interpretare come una risposta al dilagare di questo fenomeno. Tenendo conto del fatto che per l'epoca cui facciamo riferimento l'attività pastorale può essere considerata una forma di capitalismo per il mondo antico, la circostanza appare plausibile². Sono infatti tipiche del clima sociale dell'epoca postannibalica affermazioni come quelle di Varrone che si compiace fra l'altro di essere un grande allevatore: *pecuarias habui grandes*³.

Uno dei segnali di cambiamento più evidente in quest'epoca fu tuttavia la nascita di un'ideologia della terra, un valore culturale che attraverso Plinio può farsi risalire almeno fino a Catone⁴.

Esistono sul punto due passi molto significativi:

Cato *de agri c.* 3.1:

Prima adulescentia patrem familiae agrum conserere studere oportet. Aedificare diu cogitare oportet, conserere cogitare non oportet, sed facere oportet. Ubi aetas accessit ad annos XXXVI, tum aedificare oportet, si agrum consitum habeas. Ita aedificies, ne villa fundum quaerat.

fondiarie, in E.LO CASCIO (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico* (Roma 1997) 27 ss.

² Per un quadro d'insieme sul dopoguerra annibalico (anche per i richiami alla storiografia precedente sul tema) v. M.MAZZA, *Terra e lavoratori nella Sicilia tardo repubblicana*, in A.GIARDINA – A.SCHIAVONE, *Società romana e produzione schiavistica. L'Italia: insediamenti e forme economiche 1* (Roma-Bari 1981) 21 ss.

³ Varro *r.r.* 2 *proem.* 6: *quod et ipse pecuarias habui grandes, in Apulia oviarias et in Reatino equarias*. Il favore di Varrone verso la pastorizia si evince da una serie di riferimenti nel *de re rustica* tra i quali si segnalano: Varro *r.r.* 2.1.2: *Ego vero – inquam – dicam dumtaxat quod est historicon, de duabus rebus primis quae accepi, de origine et dignitate*; 2.1.6: *Origo, quam dixi; dignitas, quam dicam. De antiquis illustrissimus quisque pastor erat, ut ostendit et Graeca et Latina lingua et veteres poetae, qui alios vocant polyarnas, alios polymelos, alios polybutas*; 2.4.3: *Agri enim culturae ab initio fui studiosus, nec de pecore suillo mihi et vobis, magnis pecuariis, ea res non est communis*.

⁴ Plin. *n.h.* 18.(7).35: *Modum agri in primis servandum antiqui putavere, quippe ita censebant, satius esse minus serere et melius arare; qua in sententia et Vergilium fuisse video. Verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam*. Con il naturalista siamo alla fine di un lungo processo storico quando il latifondo stesso è visto con sfavore. Le famose parole di Plinio *latifundia perdidere Italiam* riprendono però un tema caro agli intellettuali del principato di Augusto. Sul punto cfr. Verg. *georg.* 2.4.12 ss.: *laudato ingentia rura, / exiguum colito*; Colum. 1.3.8; 1.3.12.

Plin. *n.h.* 18.(3).11:

Agrum male colere censorium probrum iudicabatur, atque, ut refert Cato, cum virum laudantes bonum agricolam bonumque colonum dixissent, amplissime laudasse existimabantur.

Il vero enunciato di tale motivazione ideologica è nella famosissima *praefatio* al trattato di Catone che E.L.Leeman non ha esitato a definire una vera e propria *suasio ad agri culturam*⁵:

Cato *de agri c.* praef. 1-4:

[1] *Est interdum praestare mercaturis rem quaerere, nisi tam periculosum sit, et item f[lo]nerari, si tam honestum sit. Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari [...], f[lo]neratorem quam furem, hinc licet existimare. [2] Et virum bonum quom laudabant, ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur. [3] Mercatorem autem strenuum studiosumque rei quaerendae existimo, verum, ut supra dixi, periculosum et calamitosum; [4] at ex agricolis et viri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, [...] minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunt. Nunc, ut ad rem redeam, quod promisi institutum principium hoc erit.*

Come si vede, all'epoca di Catone Censore si visualizzava l'idea del buon contadino (ovvero il mito del *pius agricola*). Un concetto legato ad un'ideologia della città (tipica dell'urbanizzazione dell'età postannibalica) che era ostile ad un'economia primitiva identificata nella pastorizia e che inseriva automaticamente l'attività pastorale in un contesto ambientale arretrato di tipo silvestre e palustre⁶.

⁵ Cfr. E.L.LEEMAN, *Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e filosofi latini* (1963, Bologna tr. it. 1974) 19 ss. V. anche S.MAZZARINO, *Introduzione al De agri cultura di Catone* (1952, Messina 1962) 113 ss.; T.JANSON, *Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions* (Stockholm-Göteborg-Uppsala 1964) 84 ss.; A.SABATTINI, *Tradizione e innovazione nel De agri cultura di Catone*, in *Riv. Stor. Ant.* 6-7 (1976-1977) 307 ss. Per N.SCIVOLETTO, *Le praelocutiones di Varrone nei rerum rusticarum libri*, in AA.V.V., *Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine 2* (Roma 1992) 744 ss. le parole di Catone non avrebbero intenti programmatici, ma sarebbero semplici parole di occasione. Su tutto P.CUGOSI – M.T.SBLENDORIO CUGOSI (a cura di), *Opere di Marco Porcio Catone Censore* (in 2 voll.) (Torino 2001) 2.23 s.

⁶ Sull'importanza dell'ubicazione del fondo in relazione alla prossimità di un centro urbano v. Catone in Plin. *n.h.* 18.(6).28: *Cato inter prima spectari iubet ut solum sua virtute valeat qua dictum est positione, ut operariorum copia prope sit oppidumque validum, ut navigiorum evectus vel itinerum, ut bene aedificatus et*

Il colono così idealizzato veniva quindi ad essere il colono italico, espressione di un sistema in cui la *villa* diventò il nucleo principale di un contesto rurale politicamente e amministrativamente strutturato attraverso i due poli di riferimento più importanti dell'ordine romano: il municipio e la colonia⁷.

cultus. Quanto al cd. 'pastoralismo', secondo G.TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica* 16 ss. alle sue origini ci sarebbe anche un'immagine idealizzata dell'ambiente silvo palustre quale *habitat* originario delle genti primitive. Al riguardo si può citare Esiodo che indica Latino, figlio di Ulisse e Circe, come fratello di Agrio il 'selvoso' (Esiod. *Theog.* 1013). In Dion. 1.4.2 Fauno e Silvio agiscono come protagonisti di saghe leggendarie in un ambiente pastorale dove la mancanza di un focolare e una vita dedicata al nomadismo sono visti come sinonimo di non grecità (*anestoi*). Nel mito degli aborigeni, i primi abitanti del Lazio (prima cioè che arrivasse Enea), sono descritti come un insieme di uomini di stirpe selvatica senza leggi né governo: Sall. *Catil.* 6.1. Anche Livio descrive i primi abitanti di Roma come degli uomini di ambiente boscoso e palustre e fa dire a Camillo le seguenti parole (Liv. 5.53.9): *Maiores nostri, convenae pastoresque, cum in his locis nihil praeter silvas paludesque esset, novam urbem tam brevi aedificarunt* (...). Sul 'pastoralismo' di Varrone, vedi *r.r.* 2.1.3-5 (anche infra nt. 82). Cfr. però anche Varrone che in *r.r.* 2 proem. 3 sfrutta questo tema per polemizzare contro le conseguenze negative dell'urbanizzazione della fine del II secolo a.C. Sul mito dei pastori che portano omaggio al dio in ambiente arcaico nel culto di *Mithra* v. R.MERKELBACH, *Mithra* (Genova 1988) 385, 389 ss., 469; W.BURKERT, *Antichi culti misterici* (1987, Roma-Bari tr. it. 1989) 77 ss. Cfr. anche CIL. 6.731. Sul mito di Abele pastore v. R.GUENON, *Il regno della quantità ed i segni dei tempi*³ (Milano 1993) 173 ss. Per interessanti considerazioni sul tema segnalò anche la relazione di T.PERALTA ESCUER, *Una intuizione di Kant: agricoltori e pastori* presentata alla 56 sessione della SIHDA, svoltasi a Cagliari-Chia Laguna dal 17 al 20 settembre 2002 che ho potuto consultare in bozze grazie alla cortesia dell'autrice. Sul problema del 'pastoralismo' sotto il profilo dell'assenza di vocaboli relativi all'attività agricola nella terminologia comune indoeuropea v. con bibl. F.VILLAR, *Gli Indoeuropei e le origini dell'Europa* (1996², Bologna tr. it. 1997) 81 ss. Sulla prevalenza dell'attività pastorale rispetto all'agricoltura in età preetrusca a Roma v. L.HOMO, *L'Italie primitive et les débuts de l'impérialisme romain* (Paris 1925) 103; J.TOUTAIN, *L'économie antica* (1927, Milano tr. it. 1968) 227.

⁷ G.TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica* 62. Per gli elementi che descrivono la *villa rustica* catoniana rispetto alla *villa perfecta* di Varrone v. A.CARANDINI, *La villa romana* 113 ss. La posizione di tale autore legata al dualismo tra la *villa perfecta* e la *villa* periferica è tuttavia criticata da L.CAPOGROSSI COLOGNESI, *Lavoro agricolo e strutture fondiari* 34 che ravvisa nella teoria di Carandini: «certo un progresso rispetto alla rigida monocromia di un tempo, ma anche il rinnovato pericolo di irrigidire una realtà sfuggente in formule un po' astratte». Altra dottrina distingue tra una fase iniziale, in cui la *villa* catoniana potrebbe aver conservato ancora una dimensione 'signorile' (cfr. V.I.KUZISCIN, *La grande proprietà agraria nell'Italia romana* 37 ss.); una fase di progressiva trasformazione in senso 'capitalistico'; ossia la *villa perfecta* di

Il rapporto tra agricoltura e pastorizia in età post annibalica si risolve però anche in aspetti di apparente contraddizione.

In *de off.* 2.25.89 Cicerone infatti fa dire a Catone:

Ex quo genere comparationis illud est Catonis senis: a quo cum quaereretur, quid maxime in re familiari expediret, respondit: 'Bene pascere'; quid secundum: 'Satis bene pascere'; quid tertium: 'Male pascere'; quid quartum: 'Arare'.

Come avrebbe potuto l'autore del *de agri cultura* esprimersi in questo modo e, nello stesso tempo, propugnare un primato della agricoltura sulla pastorizia a Roma in età arcaica?

Non penso che il tenore di tali affermazioni si possa spiegare solo nel modo indicato da V.I.Kuziscin che riconduce

Varrone (su cui V.I.KUZISCIN, *La grande proprietà agraria nell'Italia romana* 49 ss. e A.CARANDINI, *La villa romana* 118 ss.); e, infine, una fase di progressiva espansione delle tenute latifondistiche a partire dall'età cesariana (cfr. A.CARANDINI, *La villa romana* 105, 114). Sulla villa catoniana, cioè il modello strutturalmente tipico dell'economia agraria in cui il buon colono si esprimeva da protagonista v. A.CARANDINI, *La villa romana* 112 che fa un confronto tra la villa senofontea e la *villa rustica*. Il tratto caratteristico della prima rispetto alla seconda sarebbe (fra l'altro) che i servi non sarebbero da considerare dei domestici che lavoravano in casa e la terra, ma dei veri e propri strumenti vincolati al fondo (v. anche infra nt. 52 e 63). In ogni caso è opinione condivisa che la villa catoniana si sia diffusa in conseguenza di una sequenza storica che prese avvio negli anni dal 262 al 256 a.C., quando i Romani conobbero le piantagioni della Sicilia e dell'Africa settentrionale con le loro costruzioni di tipo urbano in campagna, ossia gli *aedificii*. V. sul punto ancora, con bibl., A.CARANDINI, *o.l.c.* Per l'impiego dell'espressione *aedificium/aedificare* nel significato di 'costruzioni di tipo urbano in campagna' v. Cato *de agri c.* 3.1 (*Ubi aetas accessit ad annos XXXVI, tum aedificare oportet, si agrum consitum habeas. Ita aedificies, ne villa fundum quaerat*) e numerose attestazioni della legge agraria epigrafica dove si legge: *ager locum aedificium*. Cfr. *lex agr.* ll. 7, 8, 9, 10, 12 [=S.RICCOBONO, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani. Leges* (in 3 voll.) (Florentiae 1968)(=FIRA.) 1.104 ss.]. Anche nella *lustratio agri* si legge: Cato *de agri c.* 141.1,6: *fundum agrum terramque meam*; 141.2,8: *agrum terram fundumque meum* e 141.3,6: *fundi terrae agrisque mei lustrandi*. Nella *lex agraria* epigrafica rileva invece una formula diversa: *fundum terra agrum*. Sull'evoluzione del concetto giuridico di *aedificium* o *aedes* in Giavoleno e Gaio come *universitas* v. rispettivamente D.41.3.23 pr. (*Iav. 9 epist.*) e D.41.1.7.11 (*Gai. 2 rer. cott. sive aureor.*). Cfr. anche M.BRETONE, *I fondamenti* 79. Solo poco più tardi sarebbe cominciata l'importazione dei vitigni nel centro della penisola e poi l'esportazione del vino italico in Spagna e in Gallia, come dimostra la diffusione dal 225 al 175 a.C. dell'anfora di tipo Dressel I (che è l'anfora tipica del vino italico). Cfr. sul punto A.CARANDINI, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda repubblica e medio Impero* (Roma 1988) 271 ss.; ID., *La villa romana* 113 s., ma v. anche A.TCHERNIA, *Le vin de l'Italie romaine* (Roma 1986).

l'affermazione di questo famoso personaggio ad una fase della sua vita (il periodo della maturità) in cui la passione per l'agricoltura sarebbe stata molto più forte⁸. Forse le parole del grande intellettuale di Tuscolo nascondono delle motivazioni più profonde.

Se la citazione di Cicerone è attendibile Catone probabilmente descrive senza retorica la realtà del suo tempo quando la speculazione capitalistica scelse anche la strada dell'allevamento estensivo. Quindi, da un lato, una realtà fatta di speculatori agguerriti come armatori pubblicani e grandi allevatori alla ricerca di sistemi per aggirare l'attentissima vigilanza (*cura morum*) dei censori; dall'altro, una ferma opposizione ideologica da parte di chi evidentemente temeva le conseguenze di un nuovo che avanzava.

In fondo lo stesso Livio interpreta la *ratio* del divieto posto dal plebiscito Claudiano del 218 a.C. [riguardante l'inibizione per i senatori (o per i figli di un senatore) di possedere una nave capace di trasportare più di trecento anfore (di grano)] quasi come se fosse una norma posta da una legge agraria (*id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus*)⁹.

⁸ V.I.KUZISCIN, *La grande proprietà agraria nell'Italia romana* 35.

⁹ Cfr. Liv. 21.63.3-4,1: *invisus etiam patribus ob novam legem, quam Q.Claudius tribunus plebis adversus senatum atque uno patrum adiuvante C.Flaminius tulerat, ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet. Id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus*. L'allevamento 'esterno' potrebbe considerarsi come una strada quasi obbligata per gli esponenti del ceto senatorio a fronte del divieto per questi di svolgere il commercio marittimo e di partecipare agli appalti con lo Stato (cfr. Ascon. *in orat. in toga cand.* 93 Cl.=72 St.). F.DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica* 1.126 s. nella *ratio* della norma sull'interdizione dall'esercizio dell'impresa marittima e in quella sul divieto di partecipare ad appalti dello Stato vede dei motivi ideologici tradizionali (p. 126): «come quello di tenere la classe di governo lontana dai rischi del commercio marittimo, motivi propri di un'aristocrazia agraria»; ma anche delle ragioni politiche (p. 126): «essa era infatti di carattere personale e non oggettivo, come avrebbe dovuto essere se fosse stata rivolta a limitare le importazioni». E quindi conclude (p. 127): «E' chiaro che si trattava di un ampio disegno politico rivolto a mantenere il ceto senatorio fuori delle speculazioni e degli affari lasciando così il monopolio agli uomini di affari, destinati a divenire una forza politica molto influente nelle vicende della crisi repubblicana, anche se non sempre direttamente impegnata e spesso desiderosa di assicurarsi i propri utili senza pericolose compromissioni politiche». Cfr. su questi problemi E.GABBA, *Riflessioni critiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I*, in *Mem. Amer. Acad.*

Con l'età catoniana quindi insieme all'elaborazione del mito del *pius agricola* potrebbe essere iniziata una fase ulteriore per la storia del processo dialettico tra agricoltura e pastorizia. Si potrebbe pensare addirittura all'origine di una 'nuova pastorizia'; una delle tante conseguenze dell'aumento smisurato del territorio venuto a disposizione di Roma per effetto della progressiva romanizzazione dell'Italia. A.Giardina probabilmente a questo allude quando parla dell'individuazione di una 'terza fase' nello schema di Varrone sulla scansione dei processi evolutivi dei sistemi di produzione in Roma antica¹⁰.

In questa fase la pastorizia per essere praticata in modo redditizio avrebbe necessitato l'impiego di ingenti quantità di capitali e un esercizio nettamente separato dall'agricoltura¹¹. L'elogio di Polla esprime molto bene il senso di questa realtà quando, forse nel 132 a.C., il console Popilio Lenate farà incidere con orgoglio la famosa frase sul primato dell'agricoltura rispetto alla pastorizia (CIL. 1².638): *primus feci de agro poplico aratoribus cederent paastores*¹². E tutto questo fra l'altro, come vedremo, non resterà senza riflessi significativi per l'evoluzione del pensiero giuridico lungo tutto l'arco dell'era scipionica¹³.

Roma 36 (1980) 91 ss.; L.DI SALVO, *Il giudizio sulla mercatura nel mondo romano*, in *Ann. Fac. Lett. Macerata* 20 (1987) 20 ss.

¹⁰ Cfr. Varro *r.r.* 3.1.7: *Agri culturam primo propter paupertatem maxime indiscretam habebant, quod a pastoribus qui erant orti in eodem agro et serebant et pascebant: quae postea creverunt pecunia diviserunt, ac factum ut dicerentur alii agricolae, alii pastores*. A.GIARDINA, *Uomini e spazi aperti* 74 scorge nella riflessione degli scrittori antichi (massimamente Varrone), non l'idea di una visione diadica come normalmente si suole desumere da questo noto frammento, ma la scansione di un processo evolutivo che viene definito triadico: prima pastorizia; poi pastorizia integrata all'agricoltura, infine, pastorizia scissa dall'agricoltura. In particolare (p. 95): «Quando Varrone proponeva il suo schema evolutivo triadico (pastorizia, pastorizia integrata all'agricoltura, pastorizia scissa dall'agricoltura), coglieva un dato della massima importanza: egli individuava il carattere specializzato della nuova pastorizia, la distingueva da quella antica, stabiliva una connessione tra la crescita di pecunia (vale a dire la disponibilità di capitali) e la divisione del lavoro in questo settore».

¹¹ A.GIARDINA, *Uomini e spazi aperti* 95.

¹² Sull'argomento ora A.FRANCIOSI, *La romanizzazione del Vallo di Diano in età graccana e l'elogio di Polla*, in G.FRANCIOSI (a cura di), *La romanizzazione della Campania antica* 1 (Napoli 2002) 195 ss.

¹³ Cfr. A.RONCONI, *Letteratura latina pagana. Profilo storico* (Firenze 1960) 34 ss.

2. Il conflitto sociale dell'età graccana.

Il contrasto tra agricoltori e pastori presenta profili di stretta attinenza anche con le tematiche dell'*ager publicus*. Siamo alla questione che vorrei brevemente trattare in questa sede. Valutare la possibile incidenza del conflitto tra agricoltura e pastorizia sulla politica di gestione dell'*ager publicus* in epoca post annibalica (ponendo le riforme graccane come *terminus ad quem*) limitando però l'indagine agli eventuali riflessi che tale incidenza può aver determinato nell'evoluzione del pensiero giuridico dell'epoca.

Per inquadrare meglio il momento storico è bene partire da qualche cenno di carattere generale.

Si suole affermare che i Romani conobbero la vera ricchezza solo a partire dal primo terzo del secondo secolo a.C. Almeno questo è quanto si desume dalla famosissima frase di Strabone tratta dal libro quinto della *Geographika*¹⁴.

E' incontroverso, del resto, che in seguito all'impatto con l'oriente ellenistico confluirono a Roma quantità di beni e possibilità di guadagno tanto rilevanti da modificare profondamente (e in pochissimo tempo) non solo il costume, ma anche la dinamica stessa dei rapporti di forza nei conflitti sociali. La stessa lotta politica in questo periodo sarà fortemente condizionata da questa rivoluzione di tipo socio-economico. In questo quadro leggerei, fra l'altro, l'abolizione della *lex Oppia sumptuaria* nel 195; i processi per appropriazione di denaro pubblico celebrati contro gli Scipioni nel 187¹⁵; ed infine, la richiesta e l'approvazione di altre due *leges sumptuariae* nel ventennio successivo: la *lex Orchia de coenis* nel 181 e la *lex*

¹⁴ La frase di Strabone a cui si fa riferimento nel testo è nota (5.3.1): «Afferma lo storico Fabio che i Romani conobbero la vera ricchezza per la prima volta allorchè divennero signori di questo popolo (ossia i Sabini)» [trad. it. a cura di N.Biffi]. E' possibile tuttavia che Strabone abbia frainteso il senso della citazione fabiana data la nota tendenza in tale annalista di presentare i Sabini come un popolo amante del lusso in senso deteriore. Cfr. con bibl. N.BIFFI, *L'Italia di Strabone. Testo, traduzione e commento dei libri V e VI della Geografia* (Bari 1988) 263. Per un atteggiamento diverso a partire dalla storiografia del II secolo a.C. cfr. Cic. *pro Vat.* 36; Verg. *georg.* 2.532; *Aen.* 8.638; Propert. 2.32.47; 4.2.52; Ovid. *Amor.* 2.4.15; Iuv. 3.169. Su Fabio Pittore v. A.MOMIGLIANO, *Linee per una valutazione di Fabio Pittore*, in *RAL.* 8.15 (1960) 310 ss.[=Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico 1 (Roma 1966) 55 ss.].

¹⁵ S.HENZE, sv. *Cornelius*, in *PW.* 4.3 (Stuttgart 1901) 1469 s.

Fannia cibaria del 161 a.C. Queste ultime in vario modo contrastate ed in parte anche disattese¹⁶.

Una teoria recentemente formulata da A.Ziolkowski (un allievo di J.Kolendo) sul ruolo svolto dalla pastorizia nella società proto repubblicana e sulla presunta attenzione rivolta ai *pecuarii* dal legislatore delle *leges Liciniae Sextiae* forse aiuta a comprendere meglio il contesto storico a cui stiamo facendo riferimento¹⁷.

Secondo tale studioso, la clausola sulla limitazione dei capi di bestiame (la seconda) della parte delle leggi licinie-sestie dedicate all'*ager publicus* (che è riportata chiaramente da Appiano) rivelerebbe la vera ragione d'essere della legge del 367 a.C. In altre parole, in questo contesto normativo l'*ager publicus* sarebbe stato utilizzato quasi esclusivamente per il pascolo¹⁸. La pastorizia, per

¹⁶ Cfr. con bibl. utile G.CLEMENTE, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo A.C.*, in A.GIARDINA – A.SCHIAVONE, *Società romana e produzione schiavistica. L'Italia: insediamenti e forme economiche* 1 (Roma-Bari 1981) 1 ss.; G.ZECCHINI, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda repubblica* (Roma 1997) 23 ss.; A.BOTTIGLIERI, *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana* (Napoli 2002) 105 ss.

¹⁷ A.ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma* (Milano 2000) 98 s. Sulle *leges Liciniae Sextiae* per un orientamento essenziale v. B.NIESE, *Das sog. licinisch-sextische Ackergesetz*, in *Hermes* 23 (1888) 410; E.PAIS, *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche* (in 4 voll.) (Roma 1926) 4.115 ss.; J.BELOCH, *Römische Geschichte* (Leipzig-Berlin 1926) 344; G.DE SANCTIS, *Storia dei Romani* 2 (Milano-Torino-Roma 1967) 216 ss. La data tradizionale è accolta da M.GELZER, *Die Nobilität der römischen Republik* (Berlin-Leipzig 1914) 16; P.FRACCARO, *Studio sull'età dei Gracchi* 1 (Lapi 1915) 71; F.MÜNZER, sv. *Licinius Stolo*, in *PW.* 13.1 (Stuttgart 1926) 464 ss.; T.FRANK, *Economic Survey of Ancient Rome* 1 (Baltimore 1933) 27; E.GABBA, *Appiani bellum civile* (Firenze 1958) 19 ss.; A.MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum* (Napoli 2001) 99 ss. Sulla legge *Licinia de modo agrorum* v. anche G.TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus*, in *Athenaeum* 26 (1948) 209, nt. 1; L.PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano* 3 (Torino 1952) 283 (che colloca invece tale legge al tempo di Scipione l'Africano). Infine J.CARCOPINO, *Histoire Romaine* 1 (Paris 1940) 167; G.BLOCH-J.CARCOPINO, *Dès Gracques à Sulla* (Paris 1940) 160, 174 e 198 ss.; E.SERENI, *Comunità rurali nell'Italia antica* (Roma 1955) 37, nt. 31.

¹⁸ V. part. A.ZIOLKOWSKY, *Storia di Roma* (Milano 2000) 97. Secondo tale studioso la clausola riferita da Appiano sulla limitazione dei capi di bestiame sarebbe stata la più importante delle leggi licinie-sestie. L'*ager publicus* in senso stretto [cioè (A.ZIOLKOWSKI, *Storia di Roma* 98): «la terra conquistata che non veniva assegnata ai cittadini in proprietà privata ma restava di proprietà dello Stato che la concedeva in sfruttamento a possessori individuali»] sarebbe stato utilizzato quasi esclusivamente per il pascolo. La pastorizia, estensiva per sua natura, sarebbe stata invece il solo modo praticabile di sfruttamento delle terre pubbliche purchè si disponesse di un significativo capitale iniziale; cioè di un

sua natura basata (già dalla metà del IV secolo a.C.) sulla mobilità delle greggi su spazi molto ampi, sarebbe stato quindi un modo molto praticato (perché in effetti più conveniente) di sfruttamento delle terre pubbliche da parte di chi disponesse di un sufficiente capitale iniziale; cioè di un gregge piuttosto grande di bovini e pecore.

A partire dalla *lex Licinia Sextia de modo agrorum* e così, ancora, per tutto il terzo secolo a.C. ed oltre fino all'età graccana, sarebbe stato quindi prevalente nel legislatore romano la preoccupazione sul come i *pecuarii* avessero gestito lo sfruttamento dell'*ager publicus*.

Evidentemente non è possibile in questa sede discutere col dovuto approfondimento di quest'ipotesi ricostruttiva. Essa però apre delle prospettive di indagine molto interessanti.

Il costante riferimento delle fonti ai possessori di terra con il termine '*pecuarii*' ed inoltre la frequenza sistematica dei processi fatti a questi dal 296 fino alla legge *Sempronia* di Tiberio Gracco del 132 a.C., sono circostanze che fanno riflettere. Si aggiunga a questo la notizia fornita da Plinio (in un passo anche questo molto noto) per il quale, per lungo tempo, l'unica forma di imposta sull'*ager publicus* sarebbe stata quella gravante sui *pascua publica*: Plin. *n.h.* 18.(3).11,4: *Etiam nunc in tabulis censoriis pascua dicuntur omnia, ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc solum vectigal fuerat*. Ed infine, il bestiame servì come mezzo di scambio e unità di misura per le multe anche in epoca storica¹⁹, anche vigendo un'economia di tipo monetario²⁰.

gregge piuttosto grande di bovini e pecore. Questa disponibilità è ritenuta una prerogativa esclusiva dei patrizi a far tempo dall'epoca appena successiva alla presa di Veio nel 396 a.C. Nella *lex Licinia de modo agrorum* sarebbe stato quindi ancora prevalente il ruolo dei *pecuarii* e così ancora, per tutto il terzo secolo a.C. ed oltre, fino all'età graccana. Sui *pecuarii* v. P.BOTTERI, *Pecuarium et scripturarius*, in *REL.* 55 (1977) 313 ss.

¹⁹ Cfr. Plin. *n.h.* 18.(3).11,6: *Multatio quoque non nisi ovium bovumque inpendio dicebatur*; Varro *r.r.* 2.1.9: *Non idem, quod multa etiam nunc ex vetere instituto bubus et ovibus dicitur (?)*.

²⁰ Cfr. F.GNOLL, *Ricerche sul crimen peculatus* (Milano 1979) 55 per il quale la transizione dal regime delle *multae* in capi di bestiame al regime delle *multae* in denaro sarebbe stata suggerita da due ragioni concomitanti: a) l'introduzione nell'uso della *civitas* dei lingotti di peso uniformemente determinato recanti l'effigie del loro equivalente in *pecus* (su cui Varro *r.r.* 2.1.9 che indica col termine *pecus* sia gli *oves* che i *boves*); b) l'impossibilità di custodire e conservare

Tutto questo sembra evidenziare l'esistenza di un legame strettissimo tra sistema di vita e di produzione pastorale e concetto di ricchezza, ma soprattutto che nell'epoca tra il III e la metà/fine del II secolo a.C. questo rapporto diventò causa di acceso conflitto sociale nella Roma repubblicana²¹.

3. *L'estensione semantica del significato di pecunia.*

Sul presupposto che l'attività dei *pecuarii* ebbe un ruolo di primissimo piano nel conflitto sociale negli anni intorno alla metà del II secolo a.C. si può provare allora ad approfondire il discorso da un punto di vista giuridico/linguistico.

In termini molto semplificati e rifacendoci ad una famosa ricostruzione di E. Benveniste possiamo prendere le mosse dalla altrettanto famosa teoria sul significato concreto del morfema **peku* = 'bestiame' presente nel vocabolario indoeuropeo (e attestato nelle tre grandi aree dialettali indoiranica, italica e germanica) e che per lo stesso Benveniste sarebbe espressione all'origine di un'economia di tipo pastorale²². Come è noto, lo

adeguatamente il bestiame che costituiva i proventi delle *multae*. Di qui l'illecito di *peculatus* che secondo Fest. sv. *ovibus duabus* (L. 220,22) avrebbe avuto origine dalla trascuratezza con cui veniva conservato il *pecus multaticium* (*quae postea quam aere signato uti civitas coepit, pecoraque multaticia incuria corrumpabantur, unde etiam peculatus crimen usurpari coeptum est*).

²¹ Interessanti prospettive di inquadramento di tale periodo storico nel lavoro di R. ORENA, *Terra e politica nella crisi della repubblica* [di prossima pubblicazione in *Opuscula 4. Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano 'Luigi Raggi' dell'Università di Macerata* (Macerata 2002)] che ho potuto consultare in bozze di stampa grazie alla cortese e amichevole disponibilità dell'autore.

²² E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* 1.32 e 1.41 s.; F. VILLAR, *Gli Indoeuropei e le origini dell'Europa* 56. Sull'ipotesi della derivazione della parola *pecunia* da *pecus*, ossia il bestiame, va fatta una precisazione ulteriore. Secondo E. BENVENISTE, *o.l.c.*, la parola *pecunia* deriverebbe da **peku* = 'ricchezza mobile'. Sembra però metodologicamente discutibile fondare una teoria ricostruttiva su un primato dell'astratto (**peku* = 'ricchezza mobile') sul concreto (*pecus* = 'bestiame'). L'astratto dovrebbe seguire il concreto, non viceversa, perché il fatto precede quasi sempre la nozione. Per una critica argomentata alla tesi del Benveniste v. A. GUARINO, *Storia di cose e storia di parole*, in *Index 3* (1972) 549 ss.; F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus* 61 ss.; P. P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano* (Torino 2002) 256 ss. Altrettanto significativo nel senso descritto è un altro passo di Festo (fra l'altro, non menzionato da E. Benveniste): Fest. sv. *Abgregare* (L. 21,20): *Abgregare est a grege ducere: adgregare ad gregem*

studioso opera un accostamento tra il *viro pequo... salva seritu* delle Tavole Iguvine²³ e la frase catoniana *pastores pecuaque salva servassis* tratta dal famoso testo della *lustratio agri*²⁴. Effettivamente queste due testimonianze costituiscono un esempio molto significativo dell'esistenza di tracce visibili di una più risalente assimilazione semantica tra il morfema **peku* e il significato di 'bestiame'²⁵. Anche se la cronologia relativa di tali frammenti non consente di risalire molto indietro nel tempo [dato che le Tavole di Gubbio contrassegnate con i numeri VI e VII risalgono all'ultimo secolo della repubblica (110/50 a.C.); mentre con la *lustratio agri* di Catone si arriva a non più indietro della metà del secondo secolo a.C.] non è implausibile sostenere che da una base di significato di questo tipo può essere derivato lo slargamento semantico del vocabolo *pecunia*. Questa forma lessicale, assimilata al concetto di ricchezza mobile/individuale, può essersi estesa (naturalmente con il mutare delle condizioni sociologiche) fino a ricomprendere anche oggetti estranei alla radice del suo significato originario.

In questo senso è da condividere l'impostazione teorica di E. Benveniste che rileva una stretta parentela linguistica tra il formulario di Gubbio e la *lustratio agri* catoniana, vedendo nell'impiego di queste forme linguistiche dei modelli arcaici da cui sarebbero derivate poi le formule lessicali attestate nel latino più tardo dei lessicografi della tarda repubblica/principato (fra i tanti esempi possibili, possiamo pensare agli studi di linguistica di

ducere: segregare ex pluribus gregibus partes seducere, unde et egregius dicitur e grege lectus. Quorum verborum frequens usus non mirum si ex pecoribus pendet, cum apud antiquos opes et patrimonia ex his praecipue constiterint, ut adhuc etiam pecunias et peculia dicimus. Nella seconda parte di questo frammento si evince molto chiaramente l'idea degli antichi sul rapporto derivazione *pecus/pecunia*/'ricchezza mobile': *cum apud antiquos opes et patrimonia ex his praecipue constiterint, ut adhuc etiam pecunias et peculia dicimus.* Cfr. sul punto F. BONA, *Contributo allo studio della composizione del 'de verborum significatu' di Verrio Flacco* (Milano 1964).

²³ Cfr. Tab. Iguv. VI. a 30, 32, 40, 42, 50, 52; VII b 13, 32, 34; VII a 17, 30 e R.S. CONWAY, *The Italics dialects* (in 2 voll.) (Hildesheim 1967) 1.365 ss.

²⁴ La frase di Catone è tratta dal famosissimo testo della *lustratio agri* in Cato *de agri c.* 141.3 ss. Cfr. per bibl. e probl. l'ampia nota di commento critico in P. CUGOSI - M.T. SBLENDORIO CUGOSI (a cura di), *Opere di Marco Porcio Catone Censore* (in 2 voll.) (Torino 2001) 2.224 ss.

²⁵ Cfr. Paul.-Fest. sv. *Pecuum* (L. 289,3): *Pecuum dixit Cato genitivum pluralem ab eo, quod est pecu.*

personaggi dello spessore di Elio Stilone Preconiano, Varrone, Verrio Flacco, etc.)²⁶. Una traccia evidente del verificarsi di questo fenomeno è fornita da un passaggio della glossa festina (anche confermata dall'epitome di Paolo) in cui il significato della parola *pecunia* si allarga fino a ricomprendere anche i frutti del raccolto di cereali (*fruges*) e degli alberi (*fructus*):

Paul.-Fest. sv.

Pecunia sacrificium (L. 287,11): *Pecuniam sacrificium fieri dicebatur, cum fruges fructusque offerebantur, quia ex his rebus constat, quam nunc pecuniam dicimus*²⁷.

Sempre in questo frammento, un elemento molto significativo si ricava dall'impiego da parte di Festo (Elio Stilone, Aquilio Gallo, Servio Sulpicio Rufo, Verrio Flacco?) della parola *res* (*quia ex his rebus constat*) con un valore semantico altrettanto esteso, quasi cioè come sinonimo di *pecunia*= 'ricchezza', 'patrimonio'²⁸. Il dato è

²⁶ Cfr. E. BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* 1.34. Sul rapporto tra i frammenti residui dei dialetti di umbro e latino antichi e sul problema di una derivazione indoeuropea comune o diversificata di questi v. F. VILLAR, *Gli Indoeuropei e le origini dell'Europa* 483 ss.

²⁷ Cfr. F. GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus* 68 ss. Sullo slargamento semantico di *pecunia* nella nozione di *pecudes* v. P. P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali* 256 ss.

²⁸ Un filo sottile lega Varrone a Cicerone dal punto di vista del rapporto tra filologia e linguaggio delle XII tavole. Mi riferisco alla comune frequentazione del filologo, letterato ed erudito *L. Aelius Stilo Praeconinus*. Cfr. sul punto PH. W. VAN HEUSDE, *Lectiones de litteris latinis* (1839); H. FUNAIOLI (a cura di), *Grammaticae Romanae Fragmenta* (1907, Stuttgart 1969) 51 ss.; F. LÜBKER, sv. *Stilo*, in *Lessico ragionato dell'antichità classica* (1898, Bologna tr. it. 1993) 1150. Di questo personaggio sappiamo che, originario di Lanuvio, nacque verso il 154 a.C. e che era ancora in vita quando Cicerone cominciò la sua carriera politica. Il poeta Lucilio gli dedicò un libro delle sue Satire (*Rhet. ad Herenn.* 4.12) e lo stesso Cicerone lo ricorda come un intellettuale molto versato nelle lettere latine e greche. Cic. *Brut.* 56.205: *L. Aelius – fuit – eruditissimus et Graecis litteris et Latinis, antiquitatisque nostrae et in inventis rebus et in actis scriptorumque veterum litterate peritus*. Se questi scrisse un commento alle XII tavole (v. infra nt. 75), e considerando che Sesto Elio non visse oltre il 155 a.C., potremmo supporre che Cicerone (ma il discorso può valere anche per Varrone) poteva disporre almeno di un commento alle XII tavole diverso e già successivo alla versione canonica di Sesto Elio. Sul rapporto tra Verrio Flacco e l'opera di Servio Sulpicio Rufo v. R. REITZENSTEIN, *Verrianische Forschungen* (1887, rist. 1966) 86-87; F. BONA, *Festo e le XII tavole*, in *Index* 18 (1992) 219 ss.; F. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*³ 287. Un legame abbastanza suggestivo tra uno Scevola (il console del 95 a.C.), Elio Stilone e Ateio Capitone è attestato in Plin. *n.h.* 14.(15).93: *Scaevolam quoque et L. Aelium et Ateium Capitonem in eadem*

ancora più evidente se guardiamo al purtroppo mutilo corrispondente frammento della glossa festina: Fest. sv. *Pecunia sacrificium* (L. 286,17): *f(ieri dicitur, cum) tumque causa mola pu...cio, quia omnis res fam(iliaris, quam nunc pecuniam) dicimus ex his rebus con(stat*.

Anche qui si rileva un'uso di *res* [*quia omnis res fam(iliaris, quam nunc pecuniam) dicimus ex his rebus con(stat*] che ritroveremo poi, in tutto simile, nelle note versioni giuridiche del versetto decemvirale di cui alla Tab. 5.3, ma anche in Cic. *de re p.* 2.9.16: *multaeque dictione ovium et bovim, (quod tunc erat res in pecore et locorum possessionibus: ex quo pecuniosi et locupletes vocabantur), non vi et suppliciis coërcebat* a proposito della ricchezza di terra e bestiame degli abitanti di Roma dell'età di Romolo²⁹.

Evidentemente all'età di Cicerone il termine *pecunia* era arrivato a ricomprendere già tutto ciò che si poteva assimilare a della 'ricchezza mobile' e si può rilevare anche, nello stesso contesto, un'impiego di *res* come sinonimo³⁰.

sententia fuisse video, quoniam in Pseudolo sit: Quod si opus est, ut dulce promat indidem,/ ecquid habet? – Rogas?/ Murrinam, passum, defrutum, mella,/ quibus apparet non inter vina modo murrinam, sed inter dulcia quoque nominatum.

²⁹ In questo caso Cicerone riferisce il possesso di animali e di terra all'epoca monarchica: Cic. *de re p.* 2.9.16: *Tum, id quod retinemus hodie magna cum salute rei publicae, auspiciis plurimum obsecutus est Romulus*). Tuttavia, mi pare possibile parlare a questo riguardo di un'anticipazione storica. Lo dimostrerebbero le parole usate in Cic. *Top.* 2.10: *cum lex assiduo vindicem assiduum esse iubet, locupletem iubet locupleti: is est enim assiduus, ut ait L.Aelius, appellatus ab aere dando* in cui il retore estende etimologicamente il termine *assiduus* (riconducibile molto probabilmente fin già al linguaggio originale delle XII tavole) a *locuples*, poggiando evidentemente sull'autorità di Elio Stilone Preconiano che fu uno dei suoi maestri. Cfr. A.PAGLIARO, *Testo ed esegesi delle XII tavole (1.4)*, in *La critica del testo* 1 (1971) 567 ss.; M.BRETONE, *Storia del diritto romano*³ (Roma-Bari 1989) 73, nt. 18. La circostanza sarebbe altresì confermata da Cic. *de re p.* 2.22.40: *In quo etiam verbis ac nominibus ipsis fuit diligens; qui cum locupletis assiduos appellasset ab aere dando, eos, qui aut non plus mille quingentos aeris aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent, proletarios nominavit, ut ex iis quasi proles, id est quasi progenies civitatis, expectari videretur.*

³⁰ In altri frammenti del vocabolario di Festo si evince chiaramente la derivazione delle varie accezioni di *pecunia* da un'originario significato di *pecus*='bestiame'='ricchezza mobile'; in senso quindi opposto a quanto propone Emile Benveniste (v. retro nt. 22). Nella stessa direzione conduce un'altra nota testimonianza della glossa festina relativa all'uso della *pecunia*/bestiame quale forma arcaica di multa: Fest. sv. *Peculatus* (L. 232,29): *Peculatus est nunc quidem quaecumque publicum furtum, sed inductum est a pecore, ut pecunia quoque ipsa.*

Alla luce di tutto ciò non c'è ragione di dubitare dell'impostazione della dottrina tradizionale che accoglie una derivazione di *pecunia* = 'patrimonio' da *pecus* = 'bestiame' e non viceversa³¹.

Tutto questo chiarisce ancor di più il significato delle note testimonianze di Varrone sul valore etimologico del lessema *pecunia* nella lingua latina³². L'impiego semantico di tale vocabolo all'epoca dell'antiquario appare infatti così esteso da comprendere termini affatto eterogenei tra loro. Per rendersene conto basta riportare il breve elenco dei significati fornito dallo stesso Varrone: *dos, arrabo, merces, corollarium, multa, sacramentum, tributum, sors, sponsio, pecunia signata, nuncupatae pecuniae*³³.

Iam etiam noxii pecore multabantur, quia neque aeris adhuc, neque argenti erat copia. Itaque suprema multa etiam nunc appellatur. Di questo lemma abbiamo anche la corrispondente voce di Paolo: Paul.-Fest. sv. *Peculatus* (L. 233,6): *Peculatus furtum publicum a pecore dictum, sicut et pecunia, eo quod antiqui Romanorum nihil praeter pecora habebant.* Cfr. anche Fest. sv. *Peculium* (L. 290,34): *Peculium servorum <ex> pecore item dictum est, ut [ex] pecunia patrum familiae [=Paul.-Fest. sv. Peculium (L.291,3): Peculium servorum a pecore dictum, sicut et pecunia nobilem].*

³¹ Per la tesi tradizionale v. A.ERNOUT-A.MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴ (Paris 1960) 492 ss.; A.WALDE-J.B.HOFFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*⁴ 2 (Heidelberg 1965) 271 s. Cfr. per ult. rif. bibl. F.GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus* 62 e ss. Sul concetto di *pecunia* in accezione di patrimonio da parte della giurisprudenza classica v. G.MELILLO, *Categorie economiche nei giuristi romani* (Napoli 2000) 43 ss.

³² Cfr. E.BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* 1.37. Ampia disamina in F.GNOLI, *Ricerche sul crimen peculatus* 48 ss. V. anche A.CENDERELLI, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M.Terenzio Varrone* (Milano 1973) 70.

³³ Varro *l.L.* 5.36.175: *Eadem pecunia vocabulum mutat: nam potest item dici dos, arrabo, merces, corollarium. Dos, si nuptiarum causa data; haec Graece δωτήνη; ita enim hoc Siculi. Ab eodem donum: nam Graece ut <Aeol>is δόνειον et ut alii δόμα et ut Attici δόσιον. Arrabo sic data, ut reliquum reddatur: hoc verbum item a Graeco ὀφραβών. Reliquum, quod ex eo quod debitum reliquum; 177: Multa [a] pecunia quae a magistratu dicta ut exigi posset ob peccatum; 180: Si es<t> ea pecunia quae in iudicium venit in litibus, sacramentum a sacro; qui[s] petebat et qui infitiabatur, de aliis rebus ut<e>[f]ique quingenos aeris ad pont<ific>em deponebant, de aliis rebus item certo alio legitimo numero assum; qui iudicio vicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, victi ad aerarium redibat; 181: Tributum dictum a tribubus, quod ea pecunia, quae populo imperata erat, tributim a singulis pro portione census exigeba[n]tur; 6.7.64: ... Sic augures dicunt: 'Si mihi auctor es[t] verbenam manu[m] assere,/dicit<o> consortes'. 65 Hinc etiam, a[d] quo ipsi consortes, sors; hinc etiam sortes, quod in his iuncta tempora cum hominibus ac rebus; ad his sortilegi; ab hoc pecunia quae in faenore sors est, impendium quod*

In conseguenza di quanto sin qui evidenziato si può dire quindi che un'estensione del significato di *pecunia* fino ad indicare la 'ricchezza mobile' come il denaro e come tutto ciò (anche quindi un'astrazione giuridica) che venisse considerato alla stregua di 'unità di misura di valore economico' sia riconoscibile solo nel latino erudito dell'ultimo secolo della repubblica (quindi anche nel linguaggio tecnico giuridico). Valga per tutti l'esempio costituito dalla famosa frase ciceroniana: *hereditas est pecunia*, in *Top.* 6.29, su cui ci fermeremo anche più avanti³⁴.

4. La nozione di *locuples* in *Ovid. fasti* 5.227-294.

Torniamo allora ai conflitti sociali dell'epoca post annibalica e agli eventuali riflessi della dialettica tra agricoltura e pastorizia su alcune modalità del linguaggio giuridico dell'epoca medio/tardo repubblicana.

La sequenza storica della lotta dello Stato romano contro i *pecuarii* può essere un'utile chiave di lettura per comprendere aspetti non marginali del conflitto agrario di quest'epoca e forse

inter se iungit; 6.7.70: (...). *Spondebatur pecunia aut filia nuptiarum causa: appellabatur et pecunia et quae desponsa erat sponsa; quae pecunia inter se contra sponsum[m] rogata erat, dicta sponsio; cui desponsa quae erat, sponsus; quo die sponsum erat, sponsalis*; 5.36.169: *Pecuniae signatae vocabula sunt aeris et argenti haec: as ab aere*; 6.7.60: (...). *Nuncupare nominare valere apparet in legibus, ubi 'nuncupatae pecuniae' sunt scriptae*. V. sul punto E.BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* 1.37.

³⁴ Ci si potrebbe chiedere se gli *animalia quae collo dorsove domantur* rientrassero nella nozione di *pecunia* o, piuttosto, in quella di *familia* come sostiene autorevole dottrina. Approfondisce il problema P.P.ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali* 231 ss. il quale ricostruisce una sequenza evolutiva in cui, nella considerazione lessicale dei giuristi con riguardo alla classificazione dei *quadrupedes*, si sarebbe passati dal *pecus*, ossia dall'ambito della *familia* (una fase più risalente), all'ambito della *pecunia* con l'*actio de pastu* e l'*actio de pastu pecoris* (una fase successiva). Non entro nel merito della discussione, mi limito ad osservare che in base al seguente frammento del *de agri cultura* di Catone si potrebbe affermare che i *quadrupedes* facessero parte della *familia* ancora verso la metà del secondo secolo a.C.: *Cato de agri c.* 138: *Boves feriis coniungere licet. Haec licet facere: arvehant ligna, fabalia, frumentum quod non saturus erit. Muli s, equis, asinis feriae nullae, nisi si in familia sunt*. Non va dimenticato che Catone era anche un esperto di diritto. Cfr. anche Colum. *r.r.* 2.21: *M.Porcius Cato mulis, equis, asinis nulla esse ferias ait, idemque boves permittit coniungere lignorum et frumentorum advehendorum causa. Nos apud pontificies legimus fereis tantum denicalibus mulos iungere non licere, ceteris licere*.

aiuta a comprendere anche una parte delle motivazioni che furono dietro la riforma dei Gracchi e dei legislatori immediatamente successivi. Anche se le prime notizie di questo conflitto risalgono al 296 a.C., il famoso discorso di Catone (nella *pro Rhodiensibus*) del 167 a.C. dimostra che il tema è ancora di attualità all'epoca di Tiberio Gracco padre³⁵.

Cominciamo dalle implicazioni che tale impostazione teorica sembrerebbe supporre. Sin da età più risalente la normale forma di sfruttamento dell'*ager publicus* potrebbe essere stata il pascolo estensivo. Lo proverebbe il riferimento costante delle fonti ai possessori di terra indivisa qualificati come *pecuarii* e il fatto che le fonti riferiscono prevalentemente degli abusi di coloro che esercitavano questo tipo di attività produttiva (la pastorizia estensiva).

Per le multe inflitte agli allevatori nel 296 e nel 294 a.C. Livio è molto indicativo³⁶:

³⁵ G.CALBOLI, *M.Porcii Catonis Oratio pro Rhodiensibus* (1978); A.MANZO, *La lex Licinia de modo agrorum* 99 ss.

³⁶ Appartiene a quest'epoca la *lex Aquilia de danno dato* del 286 a.C. Per i problemi di datazione con riferimenti bibl. essenziali v. G.ROTONDI, *Leges publicae populi romani* (1912, Hildeseim-Zürich-NewYork rist. 1990) 241 s.; C.A.CANNATA, *Sul testo originale della lex Aquilia: premesse e ricostruzioni del primo capo*, in *SDHI*. 48 (1992) 194 ss.; ID., *Sul testo della lex Aquilia e la sua portata originaria*, in L.VACCA (a cura di), *La responsabilità civile da atto illecito nella prospettiva storico-comparatista. I Congresso Internazionale Aristec, Madrid 7-10 ottobre 1993* (Torino 1995) 25 ss. Due dei *tria capita* di questa legge prevedevano il danneggiamento di schiavi e bestiame. Tale legge introdusse la *legis actio damni iniuriae* per l'uccisione (o per altre ipotesi di danno come le semplici lesioni o ferite arrecate a tali oggetti di proprietà/appartenenza) di uno schiavo o di un animale da armento. Altri frammenti della legge Aquilia sono riportati in Gai. 3.210=Inst. 4.3 pr.; Gai. 3.214=Inst. 4.3.9; Gai. 3.217-218=Inst. 4.3.13-15; D.9.2.2 pr. (*Gai. 7 ad ed prov.*); D.9.2.11.6 (*Ulp. 18 ad ed.*); D.9.2.21 pr. (*Ulp. 18 ad ed.*); D.9.2.29.8 (*Ulp. 18 ad ed.*). Condivido l'avvertenza di M.BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura* (Roma-Bari 1998) 24 che considera in questo caso molto difficile distinguere tra la casistica legislativa e «quella che vi è stata costruita sopra dalla *interpretatio*». Il terzo capo della *lex Aquilia* è riportato in D.9.2.27.5 (*Ulp. 18 ad ed.*): *Tertio autem capite ait eadem lex Aquilia: 'Ceteranum rerum praeter hominem et pecudem occisos si quis alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit iniuria, quanti ea res erit in diebus triginta proximis, tantum aes domino dare damnas esto'*. A proposito di questo frammento si deve tuttavia sottolineare che in base ad Ulpiano in D.9.2.11.6 (*Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino*), almeno con riferimento a colui che viene definito 'proprietario' in D.9.2.27.5 (*tantum aes domino dare damnas esto*), si dovrebbe sostituire alla parola *dominus* il termine *erus*.

Liv. 10.23.13:

Et ab aedilibus plebeiis L.Aelio Paeto et C.Fulvio Curvo ex multatitia item pecunia, quam exegerunt pecuariis damnatis, ludi facti pateraque aureae ad Cereris positae.

Liv. 10.47.4:

Eodem anno, ab aedilibus curulibus qui eos ludos fecerunt, damnatis aliquot pecuariis, via a Martis silice ad Bouillas perstrata est.

Come si vede, i proventi accumulati dagli edili sarebbero stati così ingenti da permettere una celebrazione di giuochi, il deposito di offerte molto preziose e la pavimentazione della via Appia fino a *Bovillae*³⁷.

Delle multe inflitte ai *pecuarii* riferisce però anche Ovidio. Ed anche in questo caso è rimasta la memoria storica di fatti clamorosi. Secondo il poeta, infatti, i *ludi Florales* del 28 aprile sarebbero stati celebrati per la prima volta dagli edili plebei Lucio e Marco Publicio Malleolo nel 241 a.C., insieme alla fondazione del tempio di Flora e del *Clivus Publicius* (una ‘bretella’ che collegava il Foro Boario con l’Aventino), e grazie al denaro delle multe inflitte ai numerosi sfruttatori di terra pubblica³⁸.

Sull’evoluzione del concetto di quadrupede nella *lex Aquilia* v. P.P.ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali* 240 e ss. In part. l’autore afferma (p. 240): «A partire dal III secolo a.C., con la *lex Aquilia*, si avvia un processo che incrina l’affinità funzionale tra uomo e animale: l’animale è preso in considerazione non in quanto capace di lavoro, ma come elemento meramente patrimoniale».

³⁷ Cfr. D.STERPOS, *Comunicazioni stradali tra attraverso i tempi. Capua-Napoli* (Novara 1959) 7 ss.; A.GAMBARDELLA (a cura di), *Ager Campanus ricerche di architettura* (Napoli 2002) 24. La via Appia (da Roma fino a Brindisi) come è noto fu costruita per tratti successivi e in tempi diversi. Il primo tratto (132 miglia/ km. 195) arrivava fino a Capua (312/308 a.C.). Poi, in occasione della conquista di Taranto e del Sannio nel 272 e della deduzione della colonia di Benevento nel 268 a.C., la strada fu prolungata fino a *Beneventum* (164 miglia/ km. 242 da Roma). Il percorso fu completato con gli ultimi due tratti: il primo, fu costruito fino a Taranto (320 miglia/km. 473 da Roma) in occasione della costituzione della colonia di *Venusia* (dedotta nel 291 a.C.). Il secondo, fu costruito fino a Brindisi (364 miglia/km. 538 da Roma), città raggiunta prima del 191 a.C. in seguito alle conquiste della Messapia e del Salento nel 266 a.C. Cfr. per tutto L.QUILICI, *Le strade. Viabilità tra Roma e Lazio* (Roma 1990) 48.

³⁸ Cfr. F.HINARD (a cura di), *Histoire Romaine. Des origines à Auguste* (in 2 voll.) (Paris 2000) 1.375 s.

Ma vediamo più da vicino chi sono questi *pecuarii*.

Le fonti dell'età repubblicana qualificano costantemente come tali i possessori di terra indivisa e riferiscono con puntualità degli abusi di chi esercitava la pastorizia in spregio alle leggi. Varrone, ad esempio, alludendo forse agli assegnatari dei lotti *agri colendi causa* dell'epoca graccana, ricorda ancora il comportamento di coloro che violando le leggi trasformavano i campi da coltivare in *ager compascuus (contra leges ex segetibus fecit prata)*³⁹.

E' necessario esaminare con particolare attenzione questo passo dei *fasti* di Ovidio perché potremmo desumere elementi idonei a comprendere aspetti significativi del contesto sociale all'epoca della fondazione del tempio di Flora, ed anche indicazioni utili per approfondire il discorso su aspetti significativi dell'evoluzione del lessico dei giuristi romani lungo un arco temporale che va dalla metà del III alla fine del I secolo a.C.⁴⁰

Ovid. *fasti* 5.278-294:

Vix bene desieram, rettulit illa mihi:/ «cetera luxuriae nondum instrumenta vigeabant;/ aut pecus aut latam dives habebat humum/ (hinc etiam locuples, hinc ipsa pecunia dicta est);/ sed iam de vetito quisque parabat opes./ Venerat in morem populi depascere saltus,/ idque diu licuit, poenaque nulla fuit;/ vindice servabat nullo sua publica volgus,/ iamque in privato pascere inertis erat./ Plebis ad aediles perducta licentia talis/ Publicios; animus defuit ante viris./ Rem populus recipit, multam subiere nocentes;/ vindicibus laudi publica cura fuit./ Multa data est ex parte mihi, magnoque favore/ victores ludos instituere novos;/ parte locant clivum, qui tunc erat ardua rupes,/ utile nunc iter est, Publiciumque vocant».

³⁹ Varro *r.r.* 2 proem. 4 : *Itaque in qua terra culturam agri docuerunt pastores progeniem suam, qui condiderunt urbem, ibi contra progenies eorum propter avaritiam contra leges ex segetibus fecit prata, ignorantes non idem esse agri culturam et pastionem.*

⁴⁰ Sul valore della poesia come veicolo per apprendere aspetti della società cui essa fa riferimento condivido l'opinione di U.AGNATI, *Ingenuitas. Orazio, Petronio, Marziale e Gaio* (Alessandria 2000) 147 ss.: «...talvolta succede che la poesia sia latrice di una visione sociale limpida e determinata e di uno schema giuridico che, con le sue analogie e differenze rispetto ai testi specificatamente dedicati al *ius*, merita un'approfondita lettura, per quanto di fruttuoso può trarsi da tale confronto». Su poesia e diritto nei primi trent'anni del secondo secolo avanti Cristo nell'ambiente culturale di Roma medio/tardo repubblicana v. anche F.D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio repubblicana* 75 ss.

Anzitutto salta agli occhi un dato interessante.

Sul piano lessicale in appena 17 versi, il poeta, pur usando numerose espressioni inequivocabilmente tecniche come *pecus*, *locuples*, *depascere*, *saltus*, *poena*, *vindice*, *in privato pascere*, *multam*, rende tuttavia la parola terra con il vocabolo *humus*; quindi in modo non tecnico. Fra l'altro, questo termine è anche l'unico tra tutti questi appena menzionati che non rileva affatto nel testo della legge agraria epigrafica del 111 a.C. In più, anche la formula *ager publicus* è resa con una perifrasi molto contorta: *iam de vetito quisque parabat opes*. Come si vede, ragionando esclusivamente su come tali locuzioni vengono impiegate, accostamenti di tipo tecnico non sembrano possibili.

Quanto al contenuto, il passo descrive la situazione di chi si arricchiva illecitamente facendo pascolare abusivamente il bestiame su terre non sue. Un malcostume che sembra sia stato praticato legalmente per molto tempo senza che nessuno fino ad allora fosse mai intervenuto (*idque diu licuit, poenaque nulla fuit*).

C'è però ancora un ulteriore elemento da sottolineare. Ovidio definisce i proprietari terrieri col termine *locuples*. Ed anche Cicerone e Plinio si esprimono nello stesso modo. Il primo, come abbiamo visto, a proposito della ricchezza di terra e bestiame afferma (Cic. *de re p.* 2.9.16): *quod tunc erat res in pecore et locorum possessionibus, ex quo pecuniosi et locupletes vocabantur*. Il secondo definisce con il vocabolo *locupletes* i proprietari terrieri (Plin. *n.h.* 18.[3].11): *Hinc et locupletes dicebant loci, hoc est agri, plenos*.

Quali conseguenze possono derivare da tutto ciò? Almeno tre. Due di carattere più generale riguardanti la storia dell'*ager publicus* in età repubblicana a Roma ed una più specifica relativa ad aspetti significativi della terminologia dei giuristi per l'epoca di cui ci stiamo occupando.

Cominciamo dalla prima. La clausola di inalienabilità dei fondi assegnati della legge Sempronia del 132 a.C.⁴¹, piuttosto che essere

⁴¹ Appian. *b.civ.* 1.10.38: «Ciò che principalmente urtò i ricchi fu proprio questo, che non potevano più come prima trascurare la legge, a causa della commissione distributrice, né ricomprare dagli assegnatari le particelle assegnate, giacché Gracco prevedendo questa possibilità, aveva proibito l'alienazione dei lotti» [trad. it. E.GABBA-D.MAGNINO (a cura di), *La storia romana. Libri XIII-XVII. Le guerre civili di Appiano* (Torino 2001) 71].

motivata, come afferma esplicitamente Appiano⁴², dalla volontà di contrastare il latifondo (πεδία μακρῶ) potrebbe essere stata dettata da una volontà di contrastare le speculazioni dei *pecuarii* come

⁴² Appian. *b.civ.* 1.7.29: «Difatti, i ricchi, occupata la maggior parte della terra indivisa e resi sicuri col passare del tempo che nessuno più l'avrebbe loro tolta, quante altre piccole proprietà di poveri erano loro vicine o le compravano con la persuasione o le prendevano con la forza, si da coltivare estesi latifondi al posto di semplici poderi. Essi vi impegnavano, nei lavori dei campi e nel pascolo, degli schiavi, dato che i liberi sarebbero stati distolti per il servizio militare dalle fatiche della terra» [trad. it. E.GABBA-D.MAGNINO (a cura di), *La storia romana* 67]. A questo proposito c'è da considerare un famoso passo di Polibio. Siamo nell'anno 232 a.C. (durante il consolato di M.Emilio Lepido e M.Publicio Malleolo) e lo storico parla di una *lex agraria Flaminia*: Polyb. 2.21.7: «Cinque anni dopo questo scampato pericolo, quando era console Marco Lepido, i Romani fecero una distribuzione di terra in Gallia nella regione chiamata Piceno, dopo aver sconfitto e cacciato da questo territorio i Galli Senoni. [8] Fu Gaio Flaminio il promotore di questa iniziativa politica di carattere demagogico, che però bisogna dire, fu per i Romani il principio – per così dire – della degenerazione del loro popolo, e fu anche la causa dello scoppio successivo della guerra contro i Galli» [trad. it. R.Palmisciano-C.Tartaglini in R.NICOLAI (a cura di), *Polibio. Storie* (Roma 1988) 195]. Nella prospettiva polibiana (lo storico nacque nel 200 e morì intorno al 118 a.C.) acquista ulteriore plausibilità l'ipotesi di C.NICOLET, *Strutture dell'Italia romana (sec. III – I a.C.)* (1977, Roma tr. it. 1984) 62 il quale interpreta la crisi che spinse Tiberio Gracco a fare la sua riforma come un fenomeno relativamente recente, posteriore rispetto alla visione della tradizione annalistica e della prevalente dottrina (che fanno risalire tale crisi almeno alla metà del IV secolo a.C.), e in ogni caso successivo alla prima guerra contro i Cartaginesi. In base a questo frammento di Polibio si potrebbe ipotizzare che la legge agraria cui fa riferimento Appiano fosse posteriore alla *lex Flaminia agraria* del 238 a.C. Del resto, il dato non sarebbe in contrasto con il contenuto del noto frammento dell'orazione *pro Rhodiensibus* di Catone del 167 a.C. in cui l'oratore fa riferimento ad una violazione dei limiti massimi di sfruttamento del territorio da parte dei relativi possessori. Ma se questo è vero, e se Appiano è attendibile, si potrebbe pensare che lo storico alessandrino in *b.civ.* 1.7.29 faccia riferimento ad una legge agraria approvata tra il 238 e il 167 a.C. J.CARCOPINO, *Histoire romaine* 1.167 ha ipotizzato che il Licinio delle *leges Liciniae Sextiae* fosse una duplicazione annalistica della figura di C.Licinio Crasso tribuno nel 145 a.C. che fece approvare una legge con cui si procedette all'assegnazione viritana di sette iugeri di terra *pro capite* nel 144 a.C. Cfr. sul punto Varro *r.r.* 1.2.9 (v. anche infra nt. 46). G.TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum fino ai Gracchi*, in *Athenaeum* 27 (1949) 230 ss.] ammette invece l'esistenza di una legge agraria approvata negli anni tra la seconda guerra punica e il 167 a.C. [in base a Gell. 7.3.37 che riferisce di un discorso tenuto da Catone in favore dei Rodiesi nel 167 a.C. in cui si allude ad una legge che vieta il possesso di più di 500 iugeri di terra e il pascolo di più di un certo numero di capi di bestiame]. I 'numeri' di tale legge però sarebbero gli stessi della *lex Licinia Sextia agraria* del 367 a.C. Cfr. anche C.NICOLET, *Strutture dell'Italia romana* 62; A.MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum* 120 ss.

sembra confermare anche Varrone (*r.r.* 3.1.8): *Haec nota et nobilis, quod et pecuaria appellatur, et multum homines locupletes ob eam rem aut conductos aut emptos habent saltus*⁴³.

Secondo. Ovidio sembrerebbe dire che fino al 238 a.C. non ci sarebbe stata alcuna legge che avesse colpito gli abusi dei *pecuarii* e che le sanzioni, fino a questo momento, sarebbero state comminate caso per caso e solo a titolo di pena nelle sentenze di condanna. Insomma sembra che gli edili fino ad allora per punire gli abusi dei *pecuarii* abbiano dovuto celebrare sempre un processo. L'ipotesi è confortata etimologicamente da un passo dell'epitome paolina di Festo per cui in lingua osca *multam* avrebbe significato 'pena': Paul.-Fest. sv. *Multam* (L. 127,14): *Multam Osce dici putant poenam*. Il dato colpisce ancor di più perché nella legge epigrafica la sanzione per le eventuali violazioni dei *pecuarii* appare invece già fissata nel suo ammontare; insomma, è già *'numerata pecunia'*⁴⁴.

Ma c'è di più. Appiano in *b.civ.* 1.8.34, come è noto, parla di una sanzione per le violazioni ad una legge *de modo agrorum*⁴⁵. Se Ovidio riferisce ancora per il 238 a.C. di una situazione priva di adeguati riferenti normativi (*idque diu licuit, poenaque nulla fuit*) dovremmo dedurne (se la notizia fornita dal poeta è attendibile) che la legge cui fa riferimento Appiano in *b.civ.* 1.8.33 sia successiva a tale data⁴⁶. Avremmo così un altro argomento per la

⁴³ V. anche infra nt. 86 e 87.

⁴⁴ V. retro nt. 33.

⁴⁵ Appian. *b.civ.* 1.8.33: «...fu stabilito che nessuno potesse occupare più di 500 iugeri di agro pubblico, né pascolare più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto» [trad. it. E.GABBA-D.MAGNINO (a cura di), *La storia romana* 69].

⁴⁶ Appian. *b.civ.* 1.8.34: «Queste disposizioni furono contenute in una legge e si stabilirono penalità, con l'intenzione che la terra avanzata sarebbe stata venduta in piccoli lotti ai poveri. Ma nessuno si diede pensiero né della legge né dei giuramenti...» [trad. it. E.GABBA-D.MAGNINO (a cura di), *La storia romana* 67]. Almeno tre argomenti indurrebbero a considerare storicamente poco attendibile tale notizia. Primo. Il sospetto di una contraffazione agiografica da parte di Varrone in *r.r.* 1.2.9: *Nam C. Licinium Stolonem et Cn. Tremelium Scrofam video venire: unum, cuius maiores de modo agri legem tulerunt (nam Stolonis illa lex, quae vetat plus D iugera habere civem R.), et qui propter diligentiam culturae Stolonum confirmavit cognomen, quod nullus in eius fundo reperiri poterat stolo, quod effodiebat circum arbores e radicibus quae nascerentur e solo, quos stolones appellabant. Eiusdem gentis C. Licinius, tr.pl. cum esset, post reges exactos annis CCCLXV primus populum ad leges accipiendas in septem iugera forensi[a] e comitio eduxit*. L'erudito potrebbe aver ripreso una versione (dell'annalistica

tesi di coloro che pensano che Appiano in questo caso non stia parlando della legge del 367 a.C.⁴⁷ Su questo tema però sarà necessario tornare in altra sede.

graccana o post graccana) apertamente filo stolonica e per fini meramente agiografici. Secondo. La notizia della condanna pecuniaria inflitta a C. Licinio Stolone per aver tentato di eludere la sua stessa legge mediante un' *emancipatio fraudis causa*. Liv. 7.16.9: *Eodem anno C. Licinius Stolo a M. Popilio Laenate sua lege decem milibus aeris est damnatus, quod mille iugerum agri cum filio possideret emancipandoque filium fraudem legi fecisset* che sembra il riflesso speculare di quanto riferisce Appiano in *b.civ.* 1.8.34 a proposito delle divisioni simulate fatte in seguito alla legge *de quo*. Terzo (un argomento *ex silentio*). Il modo particolarmente laconico con cui Appiano riferisce della legge agraria precedente alla riforma di Tiberio Gracco, omettendo, cioè, di citare la normativa sulle estensioni di terreno delle *leges Liciniae Sextiae*. Questo particolare sembra suggerire (a meno di non voler considerare del tutto inattendibile lo storico alessandrino) che Appiano nel caso di specie non stia parlando della legge *de modo agrorum* della metà del 367 a.C. Rinvio per fonti e bibliografia sul problema ad A. MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum* 19 ss.

⁴⁷ Cfr. Liv. 6.35.5; Varro *r.r.* 1.2.9; Cato *orig.* 5.104; Cic. *de lege agr.* 2.21; Val. Max. 8.6.3; Gell. 6.3.37 s.; Vell. Pat. 2.6.3; Plut. *Camill.* 39.5; *T. Gracc.* Appian. *b.civ.* 1.8; Colum. *r.r.* 1.3.15; Auct. *de vir. ill.* 20. A proposito di questa legge il Franciosi afferma [*Manuale di storia del diritto romano*² (Napoli 2001) 79]: «Il secondo nucleo legislativo del 367 a.C. fu la *lex Licinia de modo agrorum*, con la quale per la prima volta i plebei vennero ammessi al godimento dell' *ager publicus*, finora riservato alle *gentes patrizie*». Il dato dell'esistenza di una legge *de modo agrorum* appartenente al *corpus* normativo della legislazione del IV secolo a.C. pare pertanto abbastanza giustificato dalle fonti (v. in part. Cicerone che però non si riferisce a delle norme *de modo agrorum*: Cic. *de lege agr.* 2.8.21: *Licinia est lex et altera Aebutia, quae non modo eum, qui tulerit de aliqua curatione ac potestate, sed etiam conlegas eius, cognatos, adfinis excipit, ne eis ea potestas curatiove mandetur*). Sul dettaglio delle singole norme attribuite al *corpus* normativo è lecito però mantenere delle riserve. Non manca, infatti, chi considera in dottrina le cifre fornite dalle fonti [Liv. 6.35.4 ss.; 7.16.9; Varro *r.r.* 1.2.9; Colum. 1.3.10 ss.; Plin. *n.h.* 18.(4).17] come anacronistiche per il IV secolo a.C. Sul frammento di Appiano v. G. FRANCIOSI, *Manuale di storia del diritto romano*² 79 s.; A. MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum* 3 ss. Altri hanno pensato di riferire questo famoso frammento di Appiano ad una legge agraria posteriore al 298 a.C. Cfr. sul punto anche retro nt. 18 e 42 e G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum fino ai Gracchi* 7 ss. A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus* (1952) 56 s.; Id., *Le vicende delle forme di appartenenza e lo sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra il IV e il III secolo a.C.*, in *BIDR.* 88 (1985) 52 ss. considera attendibile solo la clausola relativa al limite sul possesso dei terreni, mentre ritiene anacronistica la norma sul numero di animali. Cfr. sul punto anche A. BURDESE, *Rec. a G. TIBILETTI, Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum fino ai Gracchi*, in *Atheneum* 26 (1948) 173-236; 27 (1949) 3-41; *Ricerche di storia agraria romana. III. Ancora sulle norme de modo agrorum*, in *Atheneum* 28 (1950) 245-266; in *Iura* 2 (1951) 326 ss. V. sul punto

5. *Il concetto di familia, l'endiadi 'familia pecuniaque' e la trasformazione di 'familia pecuniaque' in 'res' nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani.*

Passiamo all'ultimo aspetto da esaminare.

Si potrebbe leggere in una nuova prospettiva l'endiadi *familia pecuniaque* presente in una delle versioni del famosissimo versetto decemvirale di cui alla Tab. 5.3 dedicato alla successione testamentaria⁴⁸. Forse adesso abbiamo qualche elemento in più per valutarne il valore etimologico.

Nessuno dubita che il testo della norma decemvirale (quale che sia il suo dettato originario) rappresenti l'oggetto dell'*uti legassit*, ossia la famosa disposizione in materia di successione testamentaria sancita dai decemviri sulla disposizione del patrimonio ereditario⁴⁹.

A fronte di questo potremmo chiederci: perché le fonti tardo repubblicane per definire i proprietari terrieri usano la parola *locupletes*? Il termine è tecnico perché anche il legislatore del 111 a.C. fa ampio uso del vocabolo *locus* che ne costituisce la base semica. Allargando il discorso si potrebbe tentare di capire perché per definire l'oggetto dell'antica *hereditas* nella cd. versione retorica viene usato il sintagma *familia pecuniaque*? Ancora. Perché Ovidio, che è una fonte del principato, riferendosi al 238 a.C. usa la frase *hinc etiam locuples, hinc ipsa pecunia dicta est*? Cioè definisce la ricchezza degli uomini più facoltosi di Roma (in un contesto non certo disattento alla terminologia giuridica) giocando sul contrasto tra i termini *locuples* e *pecunia*?

anche A.LINTOTT, *Judicial reform and land reform in the Roman Republic* (Cambridge 1992) 37.

⁴⁸ Sulla versione retorica del versetto decemvirale di cui alla Tab. 5.3 v. Cic. *de inv.* 2.50.148: *paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto; Rhet. ad Herenn.* 1.13.23: *paterfamilias uti super familia pecuniave sua legaverit, ita ius esto*. Cfr. FIRA. 1.37 ss. Per bibl. e probl. v. M.BRETONE, *I fondamenti* 26 e nt. 29; B.ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 5,3 (Uti legassit..., ita ius esto)*, in *AUPA*. 45.1 (Palermo 1998) 35 ss.; G.FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*³ (Torino 1995) 26; ID., *La versione retorica e la versione giuridica di tre disposizioni delle dodici tavole*, in *Ius Antiquum* 1(6) (Mosca 2001). Raguaglio bibl. in G.M.OLIVIERO, *A proposito di successio ordinum nell'eredità intestata delle dodici tavole*, in *SDHI*. 68 (2002) 625 ss.

⁴⁹ Cfr. con indicazioni bibliografiche di riferimento G.FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*³ 27.

Se pensiamo al fenomeno dell'emersione della *villa rustica* catoniana nel corso della sequenza storica sviluppatasi tra il 256 e la metà del II secolo a.C.⁵⁰, si potrebbe ipotizzare che il prototipo del cittadino/coltivatore/soldato, quale padrone/capo dei *famuli* (e degli animali *quae collo dorsove domantur*) che lavoravano in casa e sulla terra come 'appendici' o 'prolungamenti della famiglia', sia stato il modello cui abbia potuto ispirarsi un giurista contemporaneo per descrivere l'oggetto dell'antica *hereditas* in una versione adeguata ai tempi⁵¹.

In altre parole, accettando una derivazione etimologica di *familia* dalla lingua osca secondo la seguente sequenza, ossia *familia*<*fameria*<*famulus*<*famel*=servo, schiavo⁵², e considerando il

⁵⁰ Per l'uso del vocabolo *familia* come sinonimo di 'azienda con impiego di manodopera servile' già nel III secolo a.C. cfr. R.ORENA, *Terra e politica nella crisi della repubblica* cit., v. retro nt. 21. Per l'estensione del significato di *familia* anche agli *animalia quae collo dorsove domantur* e poi, per l'inclusione di questi (passando dal concetto di *familia*) in quello di *pecus* (da *pecunia*) v. P.P.ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali* 231 ss. e passim. Cfr. Cato *de agri c.* 138; Colum. 2.21; Dion. 1.33. Sulla questione v. G.NICOSIA, *Animalia quae collo dorsove domantur*, in *Iura* 18 (1967) 45 ss.; ID., *Il testo di Gai. 2.15 e la sua integrazione*, in *Labeo* 14 (1968)[=*Silloge. Scritti 1956-1996* 1 (Catania 1998) 1.204 e 293 ss.]. V. anche retro nt. 34.

⁵¹ V. sul punto A.GIARDINA, *La villa romana* 113: «A capo degli schiavi è inoltre il cittadino coltivatore-soldato e sua moglie, e i servi sono come domestici che lavorano in casa e sulla terra, appendici o prolungamenti della famiglia, più che non strumenti vincolati al fondo. In queste circostanze, il modello del cittadino coltivatore soldato regge, non entra ancora pienamente in crisi». Per l'impiego del vocabolo *famulus* per designare i 'ministri del culto' della Madre Idea v. Cic. *de leg.* 2.9.22: *Ex patriis ritibus optima colunt. Praeter Idaeae matris famulos, eosque iustis diebus, ne quis stipem cogito*. L'indicazione è interessante perché svincola il significato del vocabolo *familia* dal riferimento esclusivo ai *servi* e dimostra che è possibile estendere il significato di *familia* a 'tutto ciò (esseri viventi) che può essere funzionale' alla gestione di un fondo agricolo, così come all'osservanza di prescrizioni rituali (nel caso di specie della Madre Idea) se, appunto, inserite in un contesto funzionale. Per la disposizione normativa di Numa v. la parte curata da O.Sacchi in G.FRANCIOSI (ed.), *Leges regiae* (Napoli 2003) 98.

⁵² Fest. sv. *Famuli* (L.77,11): *Famuli origo ab Oscis dependit, apud quos servus famel nominabatur, unde et familia vocata*. Sulla questione E.BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* 1.274 è molto chiaro: «Da *famulus* è stato tratto il collettivo *familia*. Quello che costituisce la *familia* è, etimologicamente, l'insieme dei *famuli*, dei servitori che vivono nello stesso focolare domestico. La nozione non coincide dunque con quello che noi intendiamo per 'famiglia', cioè esclusivamente coloro che sono uniti dalla parentela» [la traduzione in italiano è a cura di M.Liborio]. Cfr. sul punto

quadro storico appena delineato, potremmo attribuire al sostantivo *familia* il significato di ‘insieme di coloro che rendevano produttivo un fondo’, estendendo la nozione anche agli animali *quae collo dorsove domantur*⁵³.

Sul significato di *pecunia* in epoca tardo repubblicana ci siamo già soffermati e abbiamo visto come tale vocabolo (che nel lessico ciceroniano è usato nel significato tecnico di *hereditas*) appaia come il prodotto di una lunga sequenza storica che, partendo da un significato originario e concreto (*pecunia* = ‘bestiame’), si sia poi sviluppata fino a trasformare nel latino della tarda repubblica tale vocabolo in un’astrazione giuridica come mostra, appunto, la celeberrima frase dei *Topica* 6.29.

G.FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*³ 25 ss. il quale argomenta sulla distinzione: «tra la *familia urbana* e la *familia rustica*, riferite rispettivamente agli schiavi adibiti al servizio della *domus* e dei suoi abitanti e a quelli utilizzati nella coltivazione del podere rustico». Il Franciosi rileva anche che nella formula dell’*interdictum unde vi* (concesso a tutela dello spoglio violento) il termine *familia* indicherebbe il gruppo degli schiavi: *Unde tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit*. Cfr. Cic. *pro Caec.* 19.55; 20.58; *pro Tullio* 19.44; 12.29; D.43.16.1 pr. (*Ulp.* 69 *ad ed.*); 50.16.195.3 (*Ulp.* 46 *ad ed.*).

⁵³ G.FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*³ 29: «In una società agricola in cui la terra viene sfruttata ancora prevalentemente in virtù di possesso (si pensi all’*ager publicus*), la ricchezza di cui si è titolari è rappresentata dal numero di schiavi (*familia rustica*)». Sul concetto di *familia* romana in età arcaica rinvio per le posizioni della dottrina prevalente ed anche per ulteriori ragguagli bibliografici, a D.I.KERTZER – R.P.SALLER (ed.), *The family in Italy* (1991); S.DIXON, *The Roman family* (Baltimore and London 1992). Secondo M.WLASSAK, *Studien zum altrömischen Erb- und Vermächtnisrecht*, 1 *Sitzungsberichte d. Akad. d. Wissenschaften in Wien, Philosophisc und historische Klasse* 215,2 (Wien-Leipzig 1933) 60 ss. si dovrebbe distinguere tra gli animali quadrupedi appartenenti alla *familia*, ossia i buoi; e gli animali, quadrupedi, appartenenti alla *pecunia*, ossia i muli, i cavalli e gli asini. Cfr. sul punto anche B.ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*. (Palermo 1949) 258 ss. Escluderei che all’epoca di Sesto Elio fosse già attuale la classificazione del *pecus* nell’ambito dell’*instrumentum fundi*. Giavoleno Prisco sul problema dell’individuazione dell’oggetto di tale legato, come è noto, accoglie la tesi di Labeone per il quale il numero di pecore non avrebbe dovuto valutarsi in astratto, ma in base alla reale volontà del disponente. Secondo Elio Tuberone, sarebbe invece rientrato nella nozione di legato di *instrumentum fundi* solo il numero di capi che dal fondo avrebbe potuto trarre sostentamento. Cfr. D.33.7.25 (*Iav.* 2 *Lab. ex post.*). Cfr. P.P.ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali* 269 il quale (p. 274) discute la questione del rapporto funzionale tra animali e fondo. Un tema che affronta anche la giurisprudenza dell’età dei Severi in D.33.7.8 (*Ulp.* 20 *ad Sab.*) evidentemente nel solco di una tradizione sabiniana.

Ritorniamo allora al *familia pecuniaque* della cosiddetta versione retorica della norma decemvirale⁵⁴.

La dottrina contemporanea al riguardo si interroga giustamente sulla migliore rispondenza al contenuto/sostanza del precetto/testo originale della versione ciceroniana (e dell'*auctor ad Herennium*) piuttosto che di quella giuridica riportata da Gaio e Pomponio ruotante sul concetto di *res*⁵⁵. Abbiamo visto però quale può essere stato il rapporto cronologico ed evolutivo tra la trasformazione del

⁵⁴ Per il significato di *familia pecuniaque* nel senso di 'complesso di schiavi e bestiame' v. anche Cato *de agri c.* 149.2: *si quid dominus aut familia aut pecus emptori damni dederit, viri boni arbitrato resolvetur; donicum pecuniam solverit aut satisfecerit, aut delegarit, pecus et familia, quae illic erit, pigneri sunt.* Nel senso di 'patrimonio nel suo complesso' cfr. Cic. *de leg.* 3.3.7: *ensoris...familias pecuniasque censento*; Cic. *de domo* 21.55: *ut tibi...pecuniam, tibi familias comparent*; Gell. 1.9.12: *quod quisque familiae, pecuniae habebat*; Gell. 1.14 (rubr.): *Quid dixerit feceritque C.Fabrizius, magna vir gloria magnisque rebus gestis, sed familiae pecuniaeque inops...*; Gell. 2.24.11: *plerique in patrimoniis amplis elluarentur et familiam pecuniamque suam prandiorum (conviviorum) que gurgitibus proluissent...*; Tac. *hist.* 3.66: *Nunc pecuniam et familiam et beatos Campaniae sinus promitti*; 4.2: *Is pecuniam familiamque e principis domo quasi Cremonensem praedam rapere*, Suet. Nero 4.1: *Ex hoc Domitius nascitur, quem emptorem familiae pecuniaeque in testamento Augusti fuisse mox vulgo notatum est*; Petron. *satyr.* 141.1: *ex Africa navis, ut promiseras, cum pecunia tua et familia non venit. Il familiae pecuniaque della versione retorica, andrebbe quindi ascritto ad una rimediazione ex post del significato del precetto decemvirale fatta da esperti di diritto appartenenti al clima culturale della media repubblica in piena consonanza con il valore storico della norma. Sul punto appare quindi plausibile l'orientamento di quella parte della dottrina che considera l'endiadi in questione forse non appartenente al lessico originario delle XII tavole. Cfr. sul punto con ampia discussione M.BRETONE, *I fondamenti* 36 ss.; B.ALBANESE, *Osservazioni* 39 ss. Più in generale sul problema della ricostruzione del testo decemvirale v. L.AMIRANTE, *Per una palingenesi delle XII tavole*, in *Index* 18 (1990) 391 ss.; ID., *Un'ipotesi di lavoro: le "sequenze" e l'ordine delle norme decemvirali*, in *Index* 20 (1992) 206 ss.; O.DILIBERTO, *Materiali per una palingenesi delle XII tavole* 1 (Cagliari 1992) 9 ss. Sul significato di *familia pecuniaque* v. M.KASER, *Das römische Privatrecht* 1. *Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht* 1² (München 1971) 50 ss.; M. ANDREEV, *Les notions 'familia' et 'pecunia' dans le texte des XII tables*, in *Acta antiqua Philippopolitana* 1, in *Studia historica et philologica* (Sofia 1963) 173 ss.; G.DIOSDI, *Familia pecuniaque. Ein Beitrag zum altrömischen Eigentum*, in *Acta antiqua scientiarum Hungaricae* 12 (1964) 87 ss.; F.GNOLI, *Di una recente ipotesi sui rapporti tra 'pecus', 'pecunia', 'peculium'*, in *SDHI.* 44 (1978) 204 ss.; G.FRANCIOSI, *La versione retorica e la versione giuridica di tre disposizioni delle dodici tavole passim.**

⁵⁵ Gai. 2.224; Pomp. in D. 50.16.120. Sulla questione v. M.BRETONE, *I fondamenti* 26 ss.; B.ALBANESE, *Osservazioni* 35 ss.; V. anche A.GUARINO, *Trucioli di bottega* 2 (1990) 30-32.

morfema *peku e l'impiego di *res* nel latino colto (tecnico/giuridico) della media/tarda repubblica. Mi riferisco in particolare ai passi già esaminati di Cicerone (*de re p.* 2.9.16) e Festo (L. 286,17) in cui si rileva un impiego di *res* già in accezione ampia.

Ebbene, condividendo l'idea di coloro che ritengono la versione retorica del precetto normativo di cui alla tab. 5.3 in ogni caso la più antica delle conosciute e, comunque, la più vicina di queste al contenuto/sostanza del precetto decemvirale del V secolo a.C., mi permetto di avanzare un'ipotesi sul momento in cui può essere comparso nel linguaggio dei giuristi repubblicani il sintagma in questione⁵⁶. L'epoca del consolidamento nel lessico giuridico di *familia pecuniaque* nel senso descritto potrebbe coincidere infatti con l'età catoniana, che è anche l'età di Sesto Elio e dei suoi *Tripertita* (il giurista in ogni caso sembra aver vissuto non oltre il 155 a.C.)⁵⁷.

Sarebbe a questo punto molto utile conoscere la data di pubblicazione di quest'opera. Tuttavia sulla questione non c'è ancora unanimità di vedute. Sebbene la dottrina prevalente opti per una datazione alta, ossia ritenga che Sesto Elio abbia pubblicato i

⁵⁶ Considerano il testo della versione retorica come quello più vicino all'originale (se non proprio quello corrispondente al testo normativo) M.F.LEPRI, *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano*. 1. *Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone* (Firenze 1942) 48 ss.; A.GUARINO, *Notazioni romanistiche*. 2. *La «lex delle XII Tabularum» e la «tutela»*, in *Studi in onore di S.Solazzi* (Napoli 1948) 37 s.[=*Pagine di diritto romano* 4 (Napoli 1944) 150 ss.]. Ma v. le argomentazioni addotte da B.ALBANESE, *Osservazioni* 38 s. (per la versione con *res*) e 39 ss. (per la versione con *familia pecuniaque*) il quale, nella *pars destruens* del suo contributo, considera comunque non corrispondenti al testo del versetto originale sia la versione '*uti legassit suae rei*' che quella con '*familia pecuniaque*'. In particolare quest'ultima è considerata un ammodernamento della versione antica (p. 43): «l'uso di *familia pecuniaque* rappresenta una chiarificazione con intento di aggiornamento del linguaggio decemvirale che considerava solo la *familia*». Così anche M.BRETONE, *I fondamenti* 38.

⁵⁷ Il 169 a.C. è l'anno della morte di Ennio il quale quasi certamente aveva letto i *Tripertita* di Sesto Elio. Cfr. F.D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*³ 231 ed anche E.KLEBS, sv. *Aelius*, in *PW*. 1 (Stuttgart 1894) 527; F.SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (Firenze tr. it. 1968); F.SINI, *A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III sec. a.C.* (Torino 1992) 131 ss.

suoi *Tripertita* intorno al 200 a.C.⁵⁸, altri sul punto suggeriscono di osservare maggiore cautela⁵⁹. Non entro nel merito del problema,

⁵⁸ Per l'ipotesi della datazione alta v. F.D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio repubblicana* (Napoli 1988) 91 ss.; Id., *Forme giuridiche di Roma arcaica*³ 231 ss. La ricostruzione di F.D'Ippolito parte dalla lode di Ennio fatta a Sesto Elio nel decimo libro della sua opera, v. Enn. *Ann.* 10.331=(Valhen 59): *Egrege cordatus homo catus Aelius Sextus*. Grazie a Plinio sappiamo che i primi 15 libri degli *Annales* furono pubblicati mentre Ennio era ancora in vita, e cioè intorno al 169 a.C. [Plin. *n.h.* 7.(29).101: *Q.Ennius T.Caecilium Teucrum fratremque eius precipue miratus propter eos sextum decimum adiecit annalem*]. In base a Varrone, poi [cfr. Gell. 17.21.43: *Claudium et Tuditanum consules secuntur Q.Valerius et C.Mamilius, quibus natum esse Q.Ennium poetam M.Varro in primo de poetis libro scripsit eumque, cum septimum et sexagesimum annum ageret, duodecimum annalem scripsisse idque ipsum Ennium in eodem libro dicere*, sappiamo che il dodicesimo libro degli *Annales* (e forse anche l'epilogo), furono scritti da Ennio quando questi aveva sessantasette anni (nel 172 a.C., quindi tre anni prima della sua morte). Se il poeta ha cominciato a scrivere gli *Annales* dopo il suo ritorno dall'Etolia nel 184 a.C. può aver letto i *Tripertita* di Sesto Elio (da cui trasse la formula processuale *ex iure manum consertum voco*) tra il 184 e il 169 a.C. Di qui l'ipotesi che l'opera eliana sia stata pubblicata in questo spazio di tempo. F.D'Ippolito tuttavia restringe ancor di più il campo di indagine (p. 231 ss.). Sul presupposto che il frammento relativo a Sesto Elio è attribuito dagli editori al decimo libro degli *Annales*, se Ennio ha scritto l'epilogo del dodicesimo libro nel 172 a.C., è ragionevole pensare che il decimo libro non sia stato pubblicato in un tempo posteriore. Sesto Elio, così, potrebbe essere stato celebrato da Ennio forse proprio in occasione del suo consolato avvenuto nel 198 a.C. Di qui l'ipotesi della stesura dei *Tripertita* prima del 198 a.C. perché, secondo tale dottrina, la lode enniana del giurista mal si concilierebbe con una pubblicazione dell'opera giuridica successiva al consolato del suo autore o (addirittura) alla morte del poeta (p. 234). La notizia di Gellio in 16.10.1-15, inoltre, è un ulteriore argomento a favore della plausibilità di questa ricostruzione perché accrediterebbe l'idea di una lettura da parte di Ennio del testo decemvirale fatta proprio dai *Tripertita*. Ma non è tutto. L'argomento decisivo sarebbe costituito per il D'Ippolito dal famosissimo racconto di Pomponio [D. 1.2.2.38 (*Pomp. lib. sing. ench.*): *deinde Sextus Aelius et frater eius Publius Aelius et Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius autem primus a populo Sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur 'tripertita', qui liber veluti cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtextitur legis actio. eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus ad aliquid est Cato*]. Nella parte in cui il giurista dell'età dei Severi si occupa di Sesto Elio vanno distinti due momenti. Il primo, in cui Pomponio menziona l'elezione al consolato di Sesto Elio (come del resto di Publio) con la loro *maxima scientia in profitendo*. Un secondo, invece, in cui il giurista riporta il ricordo di Ennio collegandolo ai *Tripertita* (*Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur 'tripertita'*). Si rileva così un preciso rapporto cronologico tra la formula giuridica evocata nell'ottavo libro degli *Annales* e la citazione di Sesto Elio presente nel decimo libro della opera

anche perché la data di pubblicazione dei *Tripertita* sembra potersi collocare in ogni caso tra il 200 a.C. [o, come *terminus post quem*, il 184 a.C.] e il 169 a.C.⁶⁰

Su queste basi però la domanda che ci ponevamo prima potrebbe anche essere riformulata e quindi potremmo chiederci perché Sesto Elio (ammesso che si possa attribuire a questo giurista tale espressione) avrebbe inteso descrivere l'oggetto della disposizione testamentaria del *pater familias* prevista dalla norma proprio con *familia pecuniaque*. Abbiamo visto che all'epoca di Sesto Elio la ricchezza di un *pater familias* poteva consistere nella disponibilità di *familia* e *pecunia*; ossia, da un lato nel possesso (= *potestas/mancipium*) di tutto ciò che avrebbe potuto 'rendere produttivo il fondo' [liberi, servi, *animalia quae collo dorsove domantur*, utensili]; e, dall'altro, nel possesso di bestiame/denaro, cioè nell'unità di misura del valore, e nello stesso tempo bene fungibile, costituito senza dubbio anche dal gregge inteso come espressione di valore economico⁶¹. Probabilmente furono proprio questi i modelli che Sesto Elio potrebbe aver codificato nella sua versione del testo normativo.

enniana. F.D'Ippolito quindi conclude (p. 234):«...quando Ennio riproduceva parzialmente la formula *ex iure manum consertum voco*, doveva avere davanti i propri occhi l'opera di Sesto Elio che corcolava, io penso, già prima del 200 a.C. - , forse, quando i versi di Nevio erano ancora nell'aria».

⁵⁹ V. ora G.FRANCIOSI, *Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica. Un capitolo della storia delle dodici tavole*, in *SDHI*. 69 (2003) 12.

⁶⁰ Cfr. F.D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio repubblicana* 91 ss.; ID., *Forme giuridiche di Roma arcaica*⁵ (Napoli 1998) 132, 228 ss.; ID., *Le dodici tavole: il testo e la politica*, in *Storia di Roma 1. Roma in Italia* (Torino 1988) 402. Per M.BRETONE, *I fondamenti* 19-20 «I *Tripertita* maturarono in un'atmosfera filo scipionica. Sesto Elio li scrisse poco prima, o non molto dopo, il suo consolato, che cade nel 198 a.C., l'anno della pretura di Catone». Cfr. sul punto anche F.SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* 69.

⁶¹ Può darsi che già da quest'epoca il significato del termine *pecunia* si fosse allargato fino a comprendere ogni forma di ricchezza quantitativamente misurabile. Per il vocabolo *familia*, invece, sappiamo attraverso Giavoleno Prisco che il giurista Ofilio (un allievo di Servio Sulpicio Rufo) faceva rientrare nel *legatum per instrumentum fundi* anche i *servi* addetti al lavoro dei campi. Tuttavia, già con Trebazio Testa e Labeone, la giurisprudenza cominciò a seguire un orientamento diverso per cui il legato di *instrumentum fundi* non veniva esteso necessariamente anche a questi soggetti. Sul punto cfr. P.P.ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani* 271.

Ma c'è un altro aspetto da considerare.

Nella formula giuridica resa con l'endiadi *familia pecuniaque* non trova spazio agevolmente un'indicazione sui cespiti immobiliari⁶². Questo perché forse all'epoca del giurista la terra non veniva ancora contemplata fra gli elementi costitutivi del patrimonio di un *pater familias* (come forma di appartenenza definitiva ed esclusiva) in quanto ancora sottratta alla piena disponibilità dei privati (il fatto stupisce meno se si pensa che stiamo parlando di una norma risalente alla metà del V secolo a.C.). Forse nel trattato eliano, in ordine alla posizione soggettiva del *pater familias*, si ragionava ancora in termini rigidamente potestativi⁶³. Il dato colpisce ancora di più se si pensa che Sesto

⁶² Non credo che si possa superare l'evidenza linguistica di questo dato con quanto propone De Visscher in base alla sua nota teoria sull'oggetto dell'*antica hereditas*. Per tale studioso il *mancipium* sarebbe stato una sorta di *imperium* domestico (*puissance de commandement*), espressione tipica di un significato più risalente di *familia*, il cui contenuto viene descritto [oltre che come nozione comprensiva anche degli *animalia quae collo dorsove domantur* (rispetto alla quale gli animali da soma e da tiro avrebbero costituito con i servi e le altre persone libere gli elementi personali. Sul punto v. anche retro nt. 34)] anche come nozione comprensiva dei fondi e delle servitù prediali più antiche interpretate come il loro ambito territoriale di esercizio. Cfr. F.DE VISSCHER, *Mancipium et res Mancipi* 295 ss. e retro nt. 55.

⁶³ Sul problema della natura giuridica della *patria potestas* v. ora un dettagliato ragguaglio di bibl. e problemi in M.F.CURSI, *Modus servitutis. Il ruolo dell'autonomia privata nella costruzione del sistema tipico delle servitù prediali* (Napoli 1999) 126 ss. Fra i sostenitori della teoria potestativa/unitaria si può ricordare F.GALLO, *Osservazioni sulla signoria del 'pater familias' in epoca arcaica*, in *St. De Francisci* 2 (1956) 193, 211 ss.; ID., *'Potestas' e 'dominium' nell'esperienza giuridica romana*, in *Labeo* 16 (1970) 17 ss.; A.M.RABELLO, *Effetti personali della 'patria potestas' 1. Dalle origini all'età degli Antonini* (Milano 1979) 63 ss.; G.FRANCIOSI, *Famiglia e persone*³ 44 s. Per i termini del dibattito

v. L.CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana* 1 (1969) 105 ss.; ID., *Ancora sui poteri del 'pater familias'*, in *BIDR.* 73 (1970) 1 ss.; ID., sv. *Proprietà*, in *ED.* (Milano 1990) 164 ss.; A.CORBINO, *Schemi giuridici dell'appartenenza nell'esperienza romana arcaica*, in *Scritti Falzea* (1987) 43 ss.; G.LOBRANO, *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas* (Milano 1984) 2, nt. 5, 152 ss. In relazione al problema del rapporto tra animali e comunità familiare in *familia pecuniaque* cfr. P.P.ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali* 229 ss. L'autore al riguardo afferma (p. 229): «Ma soprattutto è estremamente significativa la classificazione degli animali da lavoro nella *familia pecuniaque*, espressione questa che comunque la si voglia intendere richiama un quadro in cui gli animali sono partecipi a pieno titolo della comunità familiare».

Elio, nell'elaborare la sua versione aggiornata del codice decemvirale, fu sicuramente attento anche agli aspetti di ricostruzione filologica⁶⁴.

Ed allora faccio questo ragionamento. Come si può pensare che P.Mucio, uno degli ispiratori delle riforme graccane, ma anche un esponente importante di uno dei più eminenti circoli giuridici (ed intellettuali) della sua epoca⁶⁵, abbia potuto contemplare un modello di ricchezza agraria definendolo con il termine *familia* quando, nel linguaggio tecnico giuridico a lui contemporaneo, tale vocabolo non appare; mentre, all'opposto, espressioni come *ager*, *locus* ed *aedes* sono termini ampiamente diffusi finanche nel linguaggio tecnico ufficiale (penso alla legge agraria epigrafica del 111 a.C.)?

Evidentemente lo scarto di significato che si rileva nella terminologia dei giuristi (da Sesto Elio a Q.Mucio, attraverso Catone Censore e la generazione di P.Mucio) che per la stessa fattispecie (l'oggetto dell'*uti legassit* decemvirale) usano termini

⁶⁴ Cfr. per questo Cic. *de leg.* 2.23.59: *Hoc veteres interpretes Sex. Aelius. L.Acilius non satis se intellegere dixerunt, sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris, L.Aelius lessum quasi lugubrem eiulationem ut vox ipsa significat* in cui il giurista stando a Cicerone si sarebbe posto il problema del significato di *lessum*. Sul punto v. F.D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio repubblicana* 92, nt. 25; ID., *Forme giuridiche di Roma arcaica*³ 252 s.

⁶⁵ Sui circoli giuridici ed intellettuali del secondo secolo a.C. v. F.D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*³ 228, nt. 24. V. anche D.NÖRR, *Der Jurist im Kreis der Intellektuellen: Mitspieler oder Aussenseiter?* (Gellius, *Noctes Atticae* 16.10), in *Festschrift Kaser* (1976) 57 ss. Tra gli ispiratori del disegno politico dei Gracchi ci sono i *Mucii*. Publio Mucio fu consulente di Tiberio per la legge Sempronia del 133 a.C., mentre Q.Mucio l'augure fu uno dei massimi esperti di diritto prediale. Cfr. Cic. *pro Balbo* 20: *Q.Scaevola ille augur, cum de iure praedatorio consuleretur, homo iuris peritissimus consultores suos non numquam ad Furium et Cascellium praedatores reiciebat*. Sul frammento v. M.TALAMANCA, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Q.Mucio*, in A.GIARDINA – A.SCHIAVONE, *Società romana e produzione schiavistica. L'Italia: insediamenti e forme economiche* 1 (Roma-Bari 1981) 37 il quale considera autentico l'episodio riferito da Cic. in *pro Balbo* 20. Secondo M.Talamanca il retore avrebbe considerato Q.Mucio, Furio e Cascellio come più conservatori rispetto al più moderno diritto dell'editto del pretore. Sul punto vorrei ricordare anche le parole di G.B. VICO, *La Scienza Nuova* (Roma rist. 1987) [=G.B. VICO, *Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni, in questa terza impressione del medesimo autore in gran numero di luoghi corretta, schiarita, e notabilmente accresciuta* 1744] 463: «Q.Mucio Scevola, principe de' giureconsulti della sua età, ove n'era domandato, mandava per le risposte i litiganti a Furio e a Cascellio prediatori, ch'erano com'oggi sono i tavolari del nostro Sagro Regio Consiglio».

diversi tra loro (*familia pecuniaque* che diventa *res*); o che ne trovano di nuovi per designare fattispecie non precedentemente contemplate dal lessico giuridico (la sequenza semantica per designare il cespite immobiliare qualificato come *ager*, *fundus*, *terram* nella *lustratio agri* di Catone, che poi evolve in *ager*, *locus*, *aedificium* nella legge del 111 a.C.) dimostra quanto radicale sia stata l'evoluzione del lessico giuridico nel corso del II secolo a.C.

All'epoca di Sesto Elio la ricchezza di un *pater familias* [da *pat* + 'er', che è morfema grammaticale dei termini giuridici in latino] non poteva che essere *familia* e *pecunia* dato che la terra, di norma, pur essendo già in modo vario nella disponibilità dei privati [*ager occupatorius/possessio* dell'*ager publicus*/altre forme di appartenenza più o meno precarie] non lo poteva già essere agli occhi del giurista nelle forme che saranno codificate poi fin dalla legge agraria epigrafica del 111 a.C. L'*ager privatus*, [da **ag-* = 'portare' (morfema lessicale o tema) + 'er' (suffisso dei termini giuridici)]⁶⁶ diventerà stabile, ossia *ager optimo iure* (cioè, in sostanza, il suo possesso non sarà più precario) probabilmente solo con la legge agraria epigrafica del 111 a.C. Questi elementi dovrebbero far riflettere perché a mio avviso già da quest'epoca, per designare il patrimonio trasmissibile del *pater familias*, una formula come *familia pecuniaque* sembra inadeguata. Fra l'altro in un testo di legge in cui si riconosce (forse per la prima volta *ex*

⁶⁶ L'espressione **agros* è la parola indoeuropea per indicare la campagna. Essa viene attestata sia in Oriente che in Occidente, come testimoniano il sanscrito *ájras*, il greco *ἀγρός*, armeno *art*, il latino *ager*, il gotico *akrs*, il tedesco *Acker*. La parola **agros* deriva dalla radice (peraltro ben nota) **ag-* che significa 'portare', da cui risulta che **agros* in origine avrebbe significato 'luogo dove si portano (gli animali a pascolare)'. Si parla però anche di un prestito dal sumero *agar* che significa 'terreno destinato alla coltivazione', il che starebbe a dimostrare una influenza dell'Asia Minore per la nascita dell'agricoltura indoeuropea. Cfr. su tutto F.VILLAR, *Gli indoeuropei* 166. Sul significato di *ager* come unità di misura di sfruttamento economico cfr. Varro *l.L.* 5.6.34 [*ager dictus in quam terram quid agebant, et unde quid agebant fructus causa. ali(i) quod id Graeci dicunt ἀγρόν. Ut ager quo(d) agi poterat, sic qua agi actus*] v. anche O.SACCHI, *I limiti e le trasformazioni dell'ager Campanus*, in *Ager Campanus. La storia dell'ager Campanus, i problemi della limitatio e sua lettura attuale, Atti del Convegno Internazionale di S.Leucio 7-8 giugno 2001* (Napoli 2002) 26 s.

lege) anche la trasmissibilità ereditaria dei terreni posseduti dai privati⁶⁷.

In epoca successiva (almeno età graccana, o immediatamente post-graccana) il significato di ricchezza appare invece essersi allargato tanto da far dire a Varrone, Ovidio, Cicerone e Plinio, che i ricchi erano i *pecuarii*, ossia i possessori di denaro/bestiami (da *pecunia*) e i possessori di terra, cioè i *locupletes* (da *locus*=‘terra’, che è un’espressione, come abbiamo visto, che usa diffusamente anche il legislatore del 111 a.C.)⁶⁸. Da questo è forse possibile dedurre che alla nozione originaria di *ager*, che è tipica del diritto augurale⁶⁹, il diritto laico potrebbe aver gradatamente affiancato

⁶⁷ V. ad es. *lex agr.* 31-32 (=FIRA. 1.110). In questo senso è indicativo l’orientamento di L.CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell’Italia romana. L’ambiguità di una interpretazione storiografica e dei suoi modelli* (Napoli 2002) 35 sul valore più o meno innovativo rispetto alla situazione precedente della legge agraria del 111 a.C.: «La *lex agraria*, non dobbiamo dimenticarlo, non costituisce tanto un provvedimento volto a fotografare una realtà agraria e giuridica preesistente, disciplinandone e formalizzandone la fisionomia, ma (è un *contesto normativo volto*, n.d.r.) a incidere su strutture antiche, modificandole in profondità, anche attraverso la trasformazione della loro natura giuridica». Va ricordato a tal proposito che F.DE VISSCHER, *Mancipium et res Mancipi*, in *SDHI.* 2 (1936) 295 ss.[=*Nouvelles études de droit romain public et privé* (Milano 1949) 227 ss.] include i *fundi* (così come le arcaiche servitù prediali) tra le *res Mancipi*. La disponibilità di *ager* per i Romani è tuttavia un fenomeno da valutare a seconda del momento storico cui si fa riferimento. Per il periodo che stiamo trattando la questione riguarda l’incremento di spazio territoriale che i Romani fu possibile acquisire in uno spazio temporale che va dal 290 a.C. [Plin. *n.h.* 18.(4).18: *Mani quidem Curi post triumphos immensumque terrarum adiectum imperio nota contio est: perniciosum intellegi civem, cui septem iugera non essent satis*] all’età di Catone [*Orat.* 114: *Agrum, quem vir habet, tollitur; 206: Accessit ager, quem privatim habent, Gallicus, Samnitis, Apulus, Bruttius*].

⁶⁸ Ovid. *fasti* 5.281: *hinc etiam locuples, hinc ipsa pecunia dicta est*; Plin. 18.(3).11: *locupletes dicebant loci, hoc est agri, plenos*; Varro *r.r.* 3.1.8. *Haec nota et nobilis, quod et pecunia appellatur, et multum homines locupletes ob eam rem aut conductos aut emptos habent saltus*. Cfr. *lex agr.* ll. 7, 8, 12, 13, 20, 22, 23, 33, 44, 48, 49, 51, 52, 65, 66, 67, 75, 80, 85, 94, 101 (=FIRA. 1.103 ss.) in cui il rapporto quantitativo delle espressioni *ager locus publicus/ager locus privatus* nella legge epigrafica è di 20 citazioni su 105 paragrafi di legge. Sottolineo altresì l’impiego del vocabolo ‘*locus*’ (probabilmente in accezione tecnica) anche in Varro *l.l.* 5.9.56: *Ab hoc quattuor quoque partes urbis tribus dictae ab locis, Suburana, Palatina, Esquilina, Collina*.

⁶⁹ Cfr. il passo famoso di Varro *l.l.* 5.5.33: *Ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus*. È interessante notare che tra la nozione di *ager* degli áuguri romani (età cesariana) e gli impieghi lessicali del legislatore del 111 a.C. troviamo proprio il vocabolario

quella di *locus/locupletes* con riferimento ai possedimenti di terra⁷⁰. Si chiarirebbe così anche la *ratio* della contorta perifrasi (*ager, locus, aedificium*) usata dal legislatore del 111 a.C.

Resta ancora da capire perché nel lessico ciceroniano⁷¹ si trovano impiegati contemporaneamente termini come *res* e *familia pecuniaque* (per restare al nostro campo d'indagine) pur appartenenti etimologicamente a momenti molto diversi⁷².

di Catone Censore. Nella formula della *lustratio agri* riportata in *de agri c.* 141 (*fundum agrum terramque meam*), oltre alla parola *ager*, si rinvia anche *fundum* e *terra*. Non ancora, invece, *locus* ed *aedificium* come nella *lex agraria epigrafica* del 111 a.C. Cfr. M.H.CRAWFORD, *Roman Statutes* (in 2 voll.) (London 1996) 1.54 ss.

⁷⁰ I frutti (*fruges fructisque*), come abbiamo visto, nel vocabolario festino rientrano già nella nozione più ampia di *pecunia* il cui significato si è ormai allargato fino a ricomprendere ogni forma di ricchezza [Fest. sv. *Pecunia sacrificium* (L. 287,11): *Pecuniam sacrificium fieri dicebatur, cum fruges fructusque offerebantur, quia ex his rebus constat, quam nunc pecuniam dicimus*].

⁷¹ Sarebbe interessante capire se Cicerone, quando parla di un *carmen necessarium*, si riferisca ad una versione orale (in versi) diversa dalla versione prosaica di Sesto Elio e se, in questa versione più risalente, fosse presente la parola *res* o l'endiadi *familia pecuniaque*. Per prendere posizione in un senso o in un altro occorrerebbe un'indagine molto più approfondita che esula dai fini di questo lavoro. Si può osservare però che nel famoso testo della *lustratio agri* (in Cato *de agri c.* 141), il vocabolo *familia* è usato insieme a *domo* in valore vicino a quello originario, mentre il vocabolo *res* sembra impiegato in senso più generico e comunque non ancora giuridico: Cato *de agri c.* 141,13: *volens propitius/ mihi domo familiaeque nostrae:/ quous rei ergo/ agrum terram fundumque meum/ suovitautilia circumagi iussi*. Per la comprensione del significato di *familia* insieme a *domo* della formula lustrale è molto suggestivo altresì il confronto con la famosa definizione ulpiana in D. 50.16.195.2,15 (*Ulp.* 46 *ad ed.*): *recte eisdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt*.

⁷² Nel lessico giuridico dell'epoca ciceroniana, il patrimonio familiare è già reso con il termine '*res*' o forse torna di nuovo ad essere reso in questo modo. Sul punto v. M.BRETONE, *I fondamenti* 41 il quale, dopo una discussione molto articolata, conclude: «È difficile dire se l'autore dei *Tripertita* si limitasse ad avvicinare la *legis actio* (una *legis actio* in senso negoziale è, infatti, la *mancipatio familiae*) alla *lex*, o spiegasse anche la terminologia della seconda (*res*) con quella della prima (*familia pecuniaque*). Una cosa, in ogni modo, mi sembra plausibile. La sostituzione di *familia pecuniaque* a *res* in una linea della tradizione testuale, - quella presente, come si è visto, in Cicerone e nella *Rhetorica ad Herennium*, - ebbe il suo inizio nel dato planimetrico dei *Tripertita*». Se non fraintendo, per tale autore, la versione retorica con *familia pecuniaque* rispetto alla più risalente versione con *res* sarebbe quindi una novità introdotta da Sesto Elio nei suoi *Tripertita*. Su tale nozione v. però anche retro nt. 56 e 70. L'antica *hereditas* (cioè l'originario coacervo potestativo di prerogative del *pater*) è così qualificata finalmente come un'entità meramente patrimoniale (misurata, e quindi identificata, in '*pecunia*') e l'endiadi *familia pecuniaque* usata da Cicerone in un'opera giovanile

Cicerone (che conosceva a memoria i versetti decemvirali) in *de inv.* 2.50.148 usa l'espressione *familia pecuniaque* ma forse, per un ossequio di scuola, lo fa in modo già anacronistico per la sua epoca. Il *de inventione* è un'opera giovanile e quindi è abbastanza verosimile pensare che in tale opera l'autore si sia mantenuto fedele al testo dei *Tripertita* (che al limite, avrebbe potuto anche facilmente consultare) perché questo potrebbe essere stato (perché no?) il linguaggio di Sesto Elio. Il germe della nozione di *res* per indicare il 'patrimonio familiare', ossia l'oggetto dell'antica *hereditas* così come sarà qualificato (al posto di *familia pecuniaque*) soprattutto più tardi nelle versioni giuridiche⁷³ degli esponenti della scuola sabiniana (*uti legassit suae rei*), compare invece già nell'espressione *in re familiari* usata da Cic. in *de off.* 2.25.89 e in altri luoghi di quest'opera retorica che fu scritta, come è noto, nel 44 a.C.⁷⁴

(il *de inventione* fu scritto dall'oratore all'età di circa ventuno anni) può forse essere spiegata come un arcaismo riconducibile ad uno dei suoi maestri. Cicerone potrebbe anche aver tratto ispirazione (per il *familia pecuniaque*) dalla redazione delle XII tavole in forma di *carmen* poetico [forse ancora tramandato alla sua epoca in versi adonii, cioè un modulo ritmico (di ascendenza eolica) prevalentemente fuso in unità sintagmatiche abbastanza stabili come è l'endiadi *familia pecuniaque*]. L'indicazione in questa direzione è di G.B.VICO, *La Scienza Nuova* 176 dove si legge: «I frammenti della legge delle XII tavole, se bene vi si rifletta, nella più parte de' suoi capi va[nno] a terminar in versi adonii, che sono ultimi ritagli di versi eroici; lo che Cicerone divette imitare nelle sue *Leggi*, le quali così incominciano: *Deos caste adeunto/Pietatem adhibento*. Onde, al riferire del medesimo, divette venire quel costume romano: ch'i fanciulli, per dirla con le di lui parole, *tamquam necessarium carmen*, andavano cantando essa legge; non altrimenti che Eliano narra che facevano i fanciulli cretesi». Purtroppo non sappiamo con quale espressione venisse indicato il patrimonio del *pater familias* nella forma poetica.

⁷³ Sulla versione cd. 'giuridica' del versetto decemvirale di cui in Tab. 5.3 [(=FIRA. 1.37 ss.): A1. *Uti legassit suae rei, ita ius esto* (Gai. 2.224; Pomp. in D.50.16.120; Inst. 2.22 pr.); A2. *Uti legassit quisque de sua re, ita ius esto* (Nov. 2.22 pr.); B1. *Uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto* (Ulp. 11.14); B.2. *super pecuniae tutelaeve suae* (Paul. in D.50.16.53 pr.)] cfr. con bibl. essenziale M.BRETONE, *I fondamenti* 26 e nt. 29; B.ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 5,3* 35 ss.; M.H.CRAWFORD, *Roman Statutes* 2.640 ss.; M.TALAMANCA, *L'acquisto dell'eredità da parte dei 'gentiles' in XII tab. 5.5*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain* (Paris 1988) 448, nt. 5.

⁷⁴ Non c'è bisogno di aggiungere che Cicerone dopo la morte di Q.Mucio augure (88 a.C. circa), studiò il diritto civile prendendo lezioni anche da Mucio Scevola il pontefice. Cic. *Brut.* 89.306: *ego autem in iuris civilis studio multum operae*

L'indicazione (*res* = 'patrimonio del *pater familias*'), in Cic. *de re p.* 2.9.16 è invece addirittura esplicita. In questo frammento, come abbiamo visto, è risultato evidente un'impiego di *res* nel senso di patrimonio, ma anche che Cicerone per definire coloro che si arricchivano con lo sfruttamento della terra usava espressioni come *pecuniosi* o *locupletes* (rifacendosi cioè, soprattutto con il secondo termine, ad una terminologia tipica del linguaggio giuridico della fine del secondo secolo a.C.)⁷⁵.

dabam Q.Scaevolae Q.F., qui quamquam nemini se ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat. Cfr. anche Cic. *Lael.* 1.1.

⁷⁵ Un problema analogo si pone per la sostituzione nel testo decemvirale del termine *locuples* ad *adsiduus* che per parte della dottrina sarebbe avvenuto già nel testo dei *Tripertita*. V. sul punto F.D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*³ 299. L'impiego di *locuples* in luogo di *adsiduus* potrebbe essere tuttavia un'operazione ascrivibile in alternativa anche ad Elio Stilone Preconiano. A supporto di tale congettura (che non propongo necessariamente in alternativa alla tesi del D'Ippolito) vedrei almeno tre elementi. Primo. Non sarei così schematico [come in H.FUNAIOLI, *Grammaticae Romanae Fragmenta* (1907, Stuttgart rist. 1969) 51 ss.] nel definire Stilone soltanto un grammatico. Questi aveva compilato degli *Aeliana studia* e potrebbe aver redatto anche un vero e proprio commento alle XII tavole: Cic. *de or.* 1.43.193: *sive quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant.* Se Sesto Elio in sede di commento alle XII tavole si è posto dei problemi da filologo, non si vede perché Elio Stilone non abbia potuto porsi dei problemi da giurista. Del resto un commento al codice decemvirale (di cui pare che Sesto Elio Peto Cato non abbia tenuto conto) era stato fatto anche da L.Acilio (forse nel decennio tra la censura di M.Porcio Catone, nel 184 a.C., e la morte di Ennio nel 169 a.C.). Cfr. sul punto Cic. *de leg.* 2.23.59 e C.FERRINI, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (Milano 1885) 26 ss. In quest'epoca di fermento e di rinnovamento culturale l'opera di Sesto Elio potrebbe essere stata quindi il commento al codice decemvirale che ebbe maggior fortuna tra i diversi della sua epoca, non però l'unico. Secondo. Elio Stilone Preconiano era stato allievo di Cratete di Mallo il quale si impegnò in una polemica molto accesa contro gli eruditi della scuola di Alessandria che erano molto conservatori sul valore del neologismo. Cfr. A.RONCONI, *Letteratura latina pagana. Profilo storico* 39. La sostituzione di *locuples* ad *adsiduus* potrebbe essere quindi una delle tante conseguenze di tale atteggiamento ideologico e, nello stesso tempo, frutto dell'applicazione di una metodologia filologica. Quindi, alla stregua di Panezio (altro allievo di Cratete) che seguendo la dottrina dei Pergameni (i κριτικοί) finirà con il valutare l'autenticità dei dialoghi platonici applicando quasi esclusivamente il metodo filologico, e di Varrone, che poco più tardi, userà (come, uno dei suoi maestri, Stilone) lo stesso metodo per valutare l'autenticità delle commedie plautine, così anche Elio Stilone Preconiano potrebbe aver commentato le XII tavole fornendo una versione del testo legislativo che fosse aggiornata dal punto di vista lessicale (pur se comunque corretta sul piano filologico). In altre parole

Da queste semplici indicazioni comprendiamo allora abbastanza bene anche il significato del termine *res* impiegato in accezione giuridica. Almeno all'epoca della composizione del *de re publica* (54 a.C.), circa quindi trentacinque anni dopo la redazione del *de inventione*⁷⁶, Cicerone usa *res* per indicare ciò che all'epoca dei re di Roma era il possesso di animali e terra (*quod tunc erat res in pecore et locorum possessionibus*). Lo scarto semantico in accezione giuridica, e le ragioni possibili di questa differenza rispetto al *familiae pecuniaque* del *de inventione* o, ad esempio, del *quouis rei ergo* della formula lustrale, mi paiono a questo punto abbastanza evidenti⁷⁷. In epoca ciceroniana l'oggetto dell'antica

questo erudito potrebbe aver applicato la metodologia filologica anche per valutare aspetti di autenticità delle XII tavole in sede di commento a tale codice normativo. Si tenga altresì presente che nella cronologia fornita da M. BRETONE, *Storia del diritto romano* 414 l'opera di Stilone è collocata negli anni tra il consolato di Q. Mucio Scevola l'augure (117 a.C.) e la data di nascita di Cicerone (il 3 gennaio del 106 a.C.). Terzo. Una ragione storica. Se etimologicamente *locuples* significa 'ricco' in quanto 'pieno di terra' (da *locus*='terra' + *ples*='più', 'molto'), sembra più plausibile pensare ad una diffusione di tale significato all'epoca della diffusione del latifondo (grosso modo l'età cesariana, cioè la parte centrale del primo secolo a.C.) che non all'epoca di Sesto Elio, soprattutto accettando una datazione alta dei *Tripertita* (200/198 a.C.). In quest'epoca siamo ancora lontani dalla legge agraria epigrafica del 111 a.C. in cui viene riconosciuto pieno valore giuridico al possesso dell'*ager privatus* da parte dei singoli cittadini. È vero che Gellio dirà in 16.10.15: "*Adsiduus*" in XII tabulis pro locuplete et facile facienti dictus aut ab assiduis id est aere dando, cum id tempora reipublicae postularent, aut a muneris pro familiari copia faciendi adsiduitate, ma va notata la differenza rispetto al passo del Digesto di Gaio (D.50.16.234) in cui il giurista, per indicare il 'patrimonio familiare', usa più tecnicamente il termine *res* (*qui satis idonee habet pro magnitudine rei*); osservando cioè anche in questo caso (forse) un *topos* della scuola sabiniana. Diversamente Gellio potrebbe aver restituito in modo atecnico l'espressione con la perifrasi *pro familiari copia* forse perché documentatosi su un diverso filone di trasmissione della tradizione testuale.

⁷⁶ Per la composizione del *de inventione* v. Cic. *de or.* 1.2.5; Quint. *inst. or.* 3.1.20; 3.6.59. F. CANCELLI (a cura di), *La retorica a Gaio Erennio* (Milano 1992) 73 ss.; M. GRECO (a cura di), *M.T. Cicerone de Inventione. Introduzione, traduzione e note* (Galatina – Martina Franca 1998) 9 ss. V. anche retro nt. 71. Per la composizione del *de re publica* v. Cic. *ad Q. fratrem* 3.3.4. Cfr. P.L. SCHMIDT, *Cicero 'De re publica'. Die Forschung der letzten fünf Dezennien*, in ANRW. 1.4 (1973) 262 ss.

⁷⁷ Per la formula lustrale v. Cato *de agri c.* 141.1-4. Cicerone, come del resto l'autore della *Rhetorica ad Herennium*, usa in senso giuridico la parola *pecunia* (insieme a *familia*) anche però per designare il patrimonio del singolo *pater familias*. Cfr. Cic. *de inv.* 2.50.148=*Rhet. ad Herenn.* 1.13.23: *paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit*(=FIRA. 1.37 s.). Sul problema dell'*auctor*

hereditas agli occhi dei giuristi diventò una fattispecie eminentemente patrimoniale e quindi dev'essere sembrato più agevole esprimere un concetto del genere con un termine come *res* piuttosto che con una locuzione come *'familia pecuniaque'* in cui, fra l'altro, l'indicazione del cespite immobiliare appare come si è visto anche alquanto problematica. Siamo però soltanto alla fine di un lungo processo evolutivo.

Forse siamo in grado di comprendere allora alcune delle vicende che possono aver caratterizzato il processo di evoluzione sotteso all'impiego di alcuni termini come *familia*, *pecunia* e *res* nel linguaggio di giuristi ed intellettuali della tarda repubblica. Indipendentemente dal problema relativo all'individuazione della versione più vicina al dato letterale della norma di cui alla Tab. 5.3, credo si possa ragionevolmente concludere affermando che la formula *familia pecuniaque*, presente in non pochi luoghi delle fonti tecniche e non, sia appartenuta al lessico dei *Tripertita*⁷⁸. Un'espressione come *familia pecuniaque* si qualifica agevolmente nel contesto storico dell'epoca di Sesto Elio in cui, il conflitto

della *Rhetorica ad Herennium* v. F.CANCELLI (a cura di), *La retorica a Gaio Erennio* 15 ss. V. anche L.PIETANZA, *La testimonianza politica dell'autore della Rhetorica ad Herennium*, in M.PANI (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane* 6 (Bari 2001) 263 ss. Sull'uso della parola *res* in un significato analogo, a titolo di esempio, possiamo prendere Cic. *de off.* 1.8.25: *Delectant etiam magnifici apparatus vitaeque cultus cum elegantia et copia, quibus rebus effectum est, ut infinita pecuniae cupiditas esset. Nec vero rei familiaris amplificatio nemini nocens vituperanda est, sed fugienda semper iniuria est;* 2.8.28: *...a quo quidem rei familiaris ad paucos;* 2.25.89: *quid maxime in re familiaris expediret.* Per il *de officiis* di Cicerone rinvio a P.FEDELÌ, *Il 'De officiis' di Cicerone. Problemi e atteggiamenti della critica moderna*, in *ANRW.* 1.4 (1973) 357 ss. Sulla risalenza dell'espressione *quouis* (come del resto del vocabolo *servus* e tanti altri ancora) v. l'elenco dei lemmi latini più antichi fornito da G.B.VICO, *Institutiones oratoriae*, testo critico versione e commento di G.Crifò (Napoli 1989) 243.

⁷⁸ Bisogna anche tener presente che all'epoca di Sesto Elio, il processo di trasformazione dell'*hereditas* in un mero trapasso di *res* è ancora in fase di assestamento e la storia di tale trasformazione (che passa attraverso gli Scevola) terminerà soltanto in età ciceroniana (con Cic. *Top.* 6.29: *hereditas est pecunia* siamo al 44 a.C.). Prima di questo momento è difficile pensare all'antica eredità in chiave esclusivamente patrimoniale (e quindi resa con *res*). Inoltre, non solo non c'è la prova, ma neanche un indizio della presenza nell'opera eliana del versetto decenvirale nella forma giuridica di Gaio. Cfr. sul punto la posizione di G.FRANCIOSI, *Usucapio pro herede. Contributo allo studio dell'antica hereditas* (Napoli 1965) 74 ss.

sociale sull'uso della terra che Roma aveva appena conquistato (o era in procinto di conquistare), come abbiamo visto, andava assumendo dei toni sempre più accesi. Ma per l'epoca di Catone il vecchio, e a maggior ragione per l'età di P.Mucio, questa appare già superata.

Su un altro versante, per la trasformazione nel lessico giuridico del versetto di cui alla tab. 5.3 di *familia pecuniaque* in *res*, è forse meglio osservare maggiore cautela. Si potrebbe pensare di proporre come *dies post quem* (se non proprio il 200 a.C., se M.Bretone ha ragione⁷⁹) un intervallo temporale che va dall'epoca della possibile pubblicazione dei *Tripertita* (l'alternativa possibile sarebbe il segmento 184/169 a.C.) al momento della morte di Sesto Elio (nel 155 circa a.C.); mentre, come *dies ante quem* l'età di Q.Mucio il pontefice se è vero che Pomponio, nella prima parte di D. 50.16.120 (come afferma M.Bretone⁸⁰), cita letteralmente questo giurista⁸¹.

6. Osservazioni conclusive.

Mi avvio a concludere. Il secolare contrasto tra agricoltori e pastori, causa di un dibattito già presente nelle fonti antiquarie e storiche latine almeno dall'età di Catone (ma, attraverso Varrone, con il greco Dicearco di Messina si può risalire anche fino al IV secolo a.C.⁸²), può essere considerato un tema attuale ancora in età

⁷⁹ Cfr. M.BRETONE, *I fondamenti* 43: «In uno dei precetti decemvirali (5,3), già secondo l'interpretazione di Sesto Elio, il termine *res* doveva assumere un significato non diverso da *familia pecuniaque*. Questo risultato, a cui conduce la ricerca appena svolta, mi sembra sicuro».

⁸⁰ Cfr. sul punto M.BRETONE, *I fondamenti* 33.

⁸¹ B.ALBANESE, *Uti legassit* 38 accetta l'ipotesi ricostruttiva di M.Bretone in base però al rilievo di P.VOCI, *Diritto ereditario romano* 1² (Milano 1967) 6-7 per cui in D.50.16.120 è usata la forma *videtur* e non *videbatur* come invece in Gai. 2.224. L'uso del presente è considerato un indizio molto probante dell'appartenenza di questa parte del frammento a Q.Mucio e non a Pomponio. Aderisce alla posizione di Mario Bretone O.DILIBERTO, *Materiale per una palingenesi delle XII tavole* 101. Scettico sul punto G.FRANCIOSI, *Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica* 6. V. però anche O.SACCHI, *L'antica eredità e la tutela. Argomenti a favore del principio di identità*, in *SDHI*. 68 (2002) 623.

⁸² Secondo questo storico/filosofo del IV-III secolo a.C. (che fu scolaro aristotelico) la storia umana sarebbe stata scandita dall'evoluzione di stadi omogenei. Così, nella storia di Roma arcaica, all'allevamento del bestiame avrebbe fatto seguito la coltura dei campi. Ad una realtà più rudimentale ed arretrata

graccana⁸³. Per l'ambiente sociale di Roma repubblicana sembra essere diventato un dato reale almeno dal II secolo a.C. quando il fenomeno dell'insorgenza dell'allevamento su larga scala (in chiave di sfruttamento capitalistico, quindi deteriore) può aver forse contribuito ad idealizzare l'immagine del *pius agricola* rispetto al rozzo pastore.

Nelle riflessioni filosofiche e moraleggianti degli uomini colti dell'epoca catoniana (attraverso l'evocazione dei *maiores*: come a proposito dell'edificante episodio di Cincinnato) si visualizzava così il modello del buon contadino, ossia il colono italico (non soltanto quindi il *pater familias* romano) che proprio in quest'epoca diventò il rappresentante di un sistema in cui la *villa*

(la pastorizia) avrebbe fatto seguito una realtà più evoluta (l'agricoltura). La teoria di Dicearco è riferita da Varrone *r.r.* 2.1.3-5: [3] (...) *necesse est humanae vitae ab summa memoria gradatim descendisse ad hanc aetatem, ut scribit Dicaearchus, et summum gradum fuisse naturalem, cum viverent homines ex iis rebus, quae inviolata ulro ferret terra, [4] ex hac vita in secundam descendisse pastoriciam, e feris atque agrestibus ut arboribus ac virgultis [ac] decarpendo glandem, arbutum, mora, poma colligerent ad usum, sic ex animalibus cum propter eandem utilitatem, quae possent, silvestria deprenderent ac concluderent et mansuescerent. In quis primum non sine causa putant oves adsumptas et propter utilitatem et propter placiditatem. Maxime enim hae natura quietae et aptissimae ad vitam hominum. Ad cibum enim lacte et caseum adhibitum, ad corpus vestitum et pelles adtulerunt. [5] Tertio denique gradu a vita pastorali ad agri culturam descenderunt, in qua ex duobus gradibus superioribus retinuerunt multa, et quo descenderant, ibi processerunt longe, dum ad nos perveniret. Cfr. sul punto E.PAIS, *Storia di Roma. Dalle origini all'inizio delle guerre puniche. 2. L'età regia* (Roma 1926) 288; P.DE FRANCISCI, *Primordia civitatis* (Roma 1959) 114; V.A.SIRAGO, *Storia agraria romana* 1.43 ss.; F.DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1² (Napoli 1972) 52 ss.; G.TRAINA, *Ambiente e paesaggio* 15; A.MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana* 103; E.GABBA, *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico* (Milano 1988); P.P.ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali* 203, nt. 31 e ss.*

⁸³ L'Elogio di Polla in età graccana con le famose parole *primus feci de agro poplico aratoribus cederent paastores* esprime molto bene il senso di tale contrasto ed acquista un senso preciso solo in questo contesto storico. Il tono 'progressista' con cui Popilio vanta la sua opera di innovazione sociale nasconde in effetti un fenomeno molto ben caratterizzato. All'epoca di Tiberio Gracco, i contrasti economici tra le varie componenti sociali dislocate lungo il territorio sottoposto al controllo di Roma, avevano assunto delle proporzioni molto vaste e certamente diverse da quanto si può immaginare per uno scenario arcaico. In ogni caso, la pastorizia e il sistema collaudato delle transumanze (di cui si compiace ancora di esserne fruitore e protagonista Varrone), in quest'epoca non appaiono affatto come un mero residuo della preistoria. V. sul punto G.TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica* 15.

rustica si sarebbe trasformato in un microcosmo inserito funzionalmente in una campagna controllata dai *municipia* e dalle *coloniae*⁸⁴. Non può essere un caso se proprio questo fu uno dei temi principali su cui Tiberio Gracco e i suoi consiglieri costruirono il loro progetto di riforma agraria⁸⁵.

Varrone (che con Cicerone appartiene ad un filone di tradizione culturale che attraverso Elio Stilone Preconiano arriva fino a Sesto Elio) cercherà di conciliare gli aspetti teorici del conflitto tra agricoltura e pastorizia costruendo un'idea di *fundus* in cui le due forme di sfruttamento potessero coincidere. Non riuscirà però a negare che l'evoluzione socio-economica aveva reso ormai necessaria una netta distinzione tra queste due forme di sfruttamento⁸⁶. A mala pena, Virgilio, lo stesso Varrone e Vitruvio,

⁸⁴ G.TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica* 62. Si potrebbe interpretare il contrasto tra agricoltura e pastorizia dell'epoca postannibalica in chiave di scontro tra il sistema dello sfruttamento delle colonie e quello della più naturale economia pastorale. A questo riguardo si porrebbe tuttavia il problema di conciliare l'ipotesi mommseniana sulla natura di proprietà privata delle assegnazioni coloniali, con le risultanze delle fonti medio repubblicane che forniscono indicazioni non univoche. Per l'impostazione del problema con bibliografia aggiornata e documentato ragguaglio delle fonti v. ora L.CAPOGROSSI COLOGNESI, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana* 3 e passim. In ogni caso, ancora nel 111 a.C., le assegnazioni di tipo coloniaro risultano al più qualificabili come *ager privatus*. In tal senso è emblematico Catone quando dice in *Orat.* 79.206: *Accessit ager, quem privatim habent, Gallicus, Samnitis, Apulus, Bruttius*. Se l'*ager privatus* fosse del tutto assimilabile alla proprietà privata allora tutto, o gran parte del territorio d'Italia che i Romani acquisirono in seguito alla vittoria contro Annibale, sarebbe da considerare tale (a titolo di mero esempio basti ricordare per tutto gli effetti della *deditio* di Capua del 211 a.C.). Sappiamo invece che un'assimilazione del genere non sarà possibile almeno fino alla *lex agraria epigrafica* del 111 a.C. quando il legislatore qualificherà *ager privatus optimo iure* la maggior parte dei possedimenti terrieri. Cfr. a titolo esemplificativo *lex agr. l. 27: is ager locus do]mneis privatus ita, ut ei quoi optuma lege privatus est, esto* (=FIRA. 1.109).

⁸⁵ Il successo di tale progetto legislativo, nonostante la fine tragica dei due protagonisti, è ampiamente dimostrato dalla presenza di numerose testimonianze epigrafiche (i cd. cippi graccani) lungo tutta la penisola italiana. Cfr. sul punto E.GUARIGLIA-V.PANEBIANCO, *Termini graccani rinvenuti nell'antica Lucania*, in *RSS.* 1.1 (1937) 58 ss. Cfr. F.DE MARTINO, *Gromatici e questioni graccane*, in *Sodalitas. Scr. A.Guarino* 7 (Napoli 1984) 3125 ss.[=*Diritto, economia e società nel mondo antico* 3 (1997) 3135 s.].

⁸⁶ Varro *r.r.* 3.1.7: *Agri culturam primo propter paupertatem maxime indiscretam habebant, quod a pastoribus qui erant orti in eodem agro et serebant et pascebant: quae postea creverunt pecunia dividerunt, ac factum ut dicerentur alii agricolae, alii pastores*.

riusciranno a contenere i termini di questo contrasto all'interno dell'ideologia augustea volta a valorizzare l'Italia come il migliore dei territori possibili⁸⁷. Ma in questo caso Augusto stava costruendo la sua concezione imperialistica d'Italia e dunque necessitava anche di un sostegno ideologico⁸⁸.

⁸⁷ Varro *r.r.* 1.2.3-4: [3] *Cum consedissemus, Agrasius: - Vos, qui multas perambulastis terras, ecquam cultiorem Italia vidistis? - inquit. - Ego vero - Agrius - nullam arbitror esse quae tam tota sit culta. Primum cum orbis terrae divisus sit in duas partes ab Eratosthene maxime secundum naturam, ad meridiem versus et ad septentriones, [4] et sine dubio quoniam salubrior pars septentrionalis est quam meridiana, et quae salubriora illa fructuosiora. ibique Italia, dicendum magis eam fuisse opportunam ad colendum quam Asiam.* Vitruv. 6.2.

⁸⁸ G.TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica* 53 e passim. In conseguenza di questo clima culturale potrebbe essere stata introdotta la regola per cui il *dominium ex iure Quiritium* non avrebbe potuto essere tecnicamente riconosciuto fuori d'Italia: Gai. 2.7: *Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur; utique tamen etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur*. Cfr. sul punto F.C.VON SAVIGNY, *Vermischte Schriften* 1 (Berlino 1850) 44 ss.; P.CATALANO, *Aspetti spaziali* 533 ss. I fondi provinciali, come è noto, non erano suscettibili di *mancipatio*, in *iure cessio* e *usucapio*. Cfr. Gai. 1.120; 2.14a; 2.21; 2.31; 2.46. Piuttosto che ritenere tale regola nata nel II secolo a.C. sarei più propenso a credere ad una sua comparsa più recente. Almeno dopo il 90 a.C. Gli indizi non sono pochi. Anzitutto, non rileva alcuna indicazione nella legge agraria epigrafica. Inoltre, i giuristi Bruto e Manilio parlano ancora di *fundum usu cepit* (D. 41.2.3.3 *Paul. 54 ad ed.*), mentre lo stesso Manilio a proposito della compravendita di cavalli (simile a quella di buoi ed asini) avrebbe usato ancora il termine *dominum* (Varro *r.r.* 2.7.6: *Emptio equina similis fere ac bouum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione dominum mutant, ut in Manili actionibus sunt perscripta*). La circostanza è confermata dal glossatore Pompeo Festo [Fest. sv. *Possessiones* (L. 277,4): *Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, quia non mancipatione, sed usu tenebantur, et ut quisque occupaverat, possidebat*] che per descrivere la situazione giuridica dei possessori di *agri publici privatique* usa ancora espressioni come quelle del legislatore della legge agraria epigrafica (*non mancipatione, sed usu tenebantur*). La circostanza è confermata da un altro luogo della glossa festina in cui è riportata la famosa definizione del giurista Aquilio Gallo: Fest. sv. *Possessio* (L.260,28): *Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri, aut aedifici, non ipse fundus aut ager* [cfr. sul punto M.LAURIA, *Possessiones. Età repubblicana*² (Napoli 1957) 32 e ss.]. L'espressione *dominium* riferita al fondo di terra come cespite immobiliare compare invece solo con Alfeno Varo [D.8.3.30 (*Paul. 4 epit. Alfeni dig.*)] che fu allievo di Servio Sulpicio Rufo (a sua volta, con Cicerone, allievo di Q.Mucio dopo la morte di P.Mucio àugure). Cfr. sul punto L.CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum in età repubblicana* 1 (1969) 493; G.FRANCIOSI, *Gentiles familiam habent. Una riflessione sulla cd. proprietà collettiva gentilizia*, in G.FRANCIOSI (a cura di), *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana* 3 (Napoli 1995) 48; A.MANZO, *La*

Il sorgere dello sfruttamento latifondistico attraverso lo strumento della *villa perfecta* e l'indagine compiuta sull'origine etimologica del termine *familia* (dall'osco *famulus/fameria*), dovrebbero aver fatto capire invece come, quando, e perché, uno dei principali sostenitori dell'ideologia romana del *pius agricola* sia stato proprio, come abbiamo visto, Catone⁸⁹.

Forse fu in epoca postcesariana che, in modo proporzionale al diffondersi del latifondo, la mano d'opera servile diventò un vero e proprio indice di ricchezza per la classe dei proprietari terrieri (*locupletes*). E' pensabile però (e le considerazioni sin qui fatte non sembrano smentirlo) che si sia trattato del punto di approdo di un lungo processo storico cominciato molto tempo prima⁹⁰.

In questo clima, e soltanto adesso, alla fine di un'articolata sequenza storica si potrà dire fra l'altro concluso il lungo processo

lex Licinia de modo agrorum 153, 85; O.SACCHI, *I limiti e le trasformazioni dell'ager Campanus fino alla debellatio del 211 A.C.*, in G.FRANCIOSI (a cura di), *Ager Campanus. La storia dell'ager Campanus i problemi della limitatio e sua lettura attuale*, *Atti del Convegno Internazionale S.Leucio 8-9 giugno 2001* (Napoli 2002) 31.

⁸⁹ L'espressione artistica più alta di tale motivazione ideologica sarà raggiunta solo da Virgilio nelle Georgiche tuttavia non si può negare che uno dei maggiori sostenitori di tale ideologia sia stato proprio Catone Censore. Del resto, se è vero che la contesa per la terra a Roma risulta caratterizzata da accesi lotte sociali a partire almeno dalla prima metà del quarto secolo a.C., è altrettanto vero che è a partire dall'età catoniana che si ravvisa una consapevolezza di questa tematica negli intellettuali romani. Cfr. Colum. 1.1.12 ss.; Just. 19.2. Plin. *n.h.* 18.(5).22: *Igitur de cultura agri praecipere principale fuit etiam apud exteros, siquidem et reges fecere, Hiero, Philometor, Attalus, Archelaus, et duces, Xenophon et Poenus etiam Mago, cui quidem tantum honorem senatus noster habuit Carthagine capta ut, cum regulis Africae bibliothecas donaret, unius eius duodetriginta volumina censeret in Latinam linguam transferenda, cum iam M. Cato praecepta condidisset, peritisque Punicae dandum negotium, in quo praecessit omnes vir clarissimae familiae D. Silanus*. Del resto, il senato romano, dopo la conquista della città di Cartagine nel 146 a.C. fece tradurre in latino i ventotto libri del cartaginese Magone sull'agronomia che sono i testi che Plinio pone a fondamento dei trattati romani di agronomia in alternativa al *de agri cultura* di Catone.

⁹⁰ Il ceto dei commercianti accumulava *pecunia* già da decenni, mentre l'attività imprenditoriale (impresa marittima), così come la partecipazione agli appalti dello Stato, erano attività per legge tradizionalmente interdette agli appartenenti alla classe senatoria fin dal plebiscito Claudiano del 218 a.C. Augusto infatti si vide costretto ad emanare una legge apposita per consentire ai senatori di prendere un appalto per l'approvvigionamento di cavalli per i concorsi ippici e per la custodia del tempio di Marte nel foro da lui costruito. Cfr. Dio Ca. 55.10.5.

di trasformazione dell'oggetto dell'antica *hereditas* del *pater familias* da coacervo potestativo (il *meum esse* quiritario) ad entità patrimoniale⁹¹. Sarà così che Cicerone potrà icasticamente affermare in *Top.* 6.28: *Hereditas est pecunia*, riportando in questo modo quasi certamente un concetto non estraneo al pensiero delle scuole giuridiche a lui contemporanee. Evidentemente, anche il linguaggio dei giuristi si doveva mantenere al passo con i tempi.

Siamo veramente alla conclusione.

Il presunto secolare contrasto (parlerei a questo punto piuttosto di una dialettica) tra agricoltori e pastori sembra quindi assumere delle caratteristiche ben precise se riferito all'età graccana quando, a partire dal II secolo a.C., il sorgere dell'allevamento su larga scala (in chiave di sfruttamento speculativo, quindi deterioro) può forse aver contribuito ad idealizzare l'immagine del *pius agricola* rispetto al rozzo pastore (v. l'Elogio di Polla)⁹².

Le notizie relative alla costituzione delle prime piantagioni in Campania e all'esportazione del primo vino in Spagna e Gallia tra il 225 e il 175 a.C., insieme alla sequenza storica della lotta dello Stato romano contro i *pecuarii*, forse dimostrano che in questi anni potrebbe aver avuto inizio anche una fase di separazione netta tra i due sistemi⁹³. Uno degli aspetti più significativi di quest'epoca può essere stato il carattere specializzato della nuova pastorizia che, a differenza di quella antica, avrebbe potuto esercitarsi solo in modo nettamente differenziato dall'agricoltura. Del resto, come si è visto,

⁹¹ Cfr. con ragguglio bibliografico H.ANKUM-E.POOL, *The Development of Roman Double Ownership*, in P.BIRKS (ed.), *New Perspectives in the Roman Law of Property* (Oxford 1989) 33 ss.

⁹² Sul concetto di esercizio dell'agricoltura come *officium*, ma anche sul ruolo dell'agricoltore nella villa catoniana, v. Cato *de agri c.* 2.2. Segnalo sull'argomento anche l'articolo di R.RODRIGUEZ LOPEZ, *La agricultura como officium en el mundo romano*, elaborazione del testo della relazione presentata alla 56 sessione della SIHDA, svoltasi a Cagliari-Chia Laguna dal 17 al 20 settembre 2002 che ho potuto consultare in bozze di stampa grazie alla cortesia dell'autrice. In particolare la studiosa appare convinta del fatto che: «Sin embargo, en el s. II a.C. diversos factores contribuyen a quebrar la unidad moral de los clases altas, y con ello el tipo de propietario rural medio, independiente, dedicado al cultivo de cereales, apoyo civil y militar de la República, extá próximo a sucumbir».

⁹³ Cfr. A.GIARDINA, *Uomini e spazi aperti* 95.

per essere redditizia questa attività doveva necessariamente presupporre una forte disponibilità di capitali, ossia di *pecunia*⁹⁴.

Se questo è vero, c'è ancora spazio allora per un'ultimissima considerazione. A. Carandini si chiede come mai (senza trovare risposta)⁹⁵, tra il 146 (quando caddero Cartagine e Corinto e fu dato ordine dal Senato di tradurre i trattati agronomici di Magone) e il 135 a.C., circa (quando cominciò la produzione delle anfore di tipo Dressel I), le case coloniche abbiano cominciato a trasformarsi in grosse fattorie. Cioè ad assumere la forma della *villa perfecta* di Varrone che contemplava anche delle stanze decorate in modo 'urbano' per accogliere il *dominus*⁹⁶. Se è vero che una delle motivazioni delle *leges Semproniae* fu quella di costituire un ceto medio di agricoltori/soldati (colonizzazione pianificata), in alternativa al fenomeno dilagante dell'impresa speculativa degli allevatori (capitalismo senza regole), allora, per la determinazione del fenomeno della trasformazione della *villa rustica* catoniana nella *villa perfecta* di Varrone (preludio al vero dilagare del

⁹⁴ Sull'irruzione di grandi capitali nel settore dell'allevamento in seguito alle confische del governo romano ai danni delle comunità ribellatesi contro Roma in epoca post annibalica, ma anche sulla nuova disponibilità di territori e sull'occupazione legale o abusiva di questi, cfr. A.J. TOYNBEE, *Hannibal's legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life* (London 1965); E. GABBA, *Sulle strutture agrarie dell'Italia romana fra III e I sec. a.C.*, in E. GABBA - M. PASQUINUCCI (a cura di), *Strutture agrarie e allevamento transumante* (III-I sec. a.C.) (Pisa 1979) 38 ss.; A. GIARDINA, *Uomini e spazi aperti* 94.

⁹⁵ A. CARANDINI, *La villa romana e la piantagione schiavistica*, in A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma* 4 (Torino 1989) 113.

⁹⁶ L'idea di un'affermazione precoce del latifondo in Italia trae origine dalla famosa teoria di G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum fino ai Gracchi*, in *Atheneum* 26 (1948) 173-236; 27 (1949) 3-41; *Ricerche di storia agraria romana. III. Ancora sulle norme de modo agrorum*, in *Atheneum* 28 (1950) 245-266 in *Iura* 2 (1951) 326 ss. [così come da una parte cospicua della storiografia russa della metà del secolo scorso (v. per ragg. bibl. V. KUZISCIN, *La grande proprietà agraria nell'Italia romana* (Roma 1984) 5 ss.), sul presupposto di un'adesione incondizionata alla versione di Appiano in *b.civ.* 1.7.29 (v. anche retro nt. 42). V. KUZISCIN, *o.l.c.*, ha dimostrato invece che l'economia latifondistica con grandi masse di schiavi fu un fenomeno abbastanza raro nel secondo secolo a.C. In quest'epoca, il principale tipo di azienda agricola produttiva era la villa di medie dimensioni, mentre per la maggiore dimensione del latifondo bisognerà aspettare l'imporsi del principato (almeno l'età cesariana). Interessante sul punto la tesi di G. SALVIOLI, *Il capitalismo antico. Studio sull'economia romana* (Bari 1929) per il quale il 'latifondo' sarebbe stato ogni proprietà (possedimento) di terra il cui reddito andasse oltre le esigenze di una sola famiglia.

latifondo a partire dall'epoca cesariana), può aver avuto un ruolo non irrilevante proprio la riforma dei Gracchi.